

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA -30.03.2010

“Il sistema di gestione della qualità, strumento per adempiere ai requisiti delle norme tecniche delle costruzioni NTC 14.01.2008”

SOMMARIO

CAP. 1 OGGETTO DELLA NORMA

CAP. 6 PROGETTAZIONE GEOTECNICA (cenni)

CAP. 8 COSTRUZIONI ESISTENTI (cenni)

CAP. 9 COLLAUDO STATICO

CAP.10 REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO

CAP.11 MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

CAP.12 RIFERIMENTI TECNICI

Allegato 1 :

- Piano di qualità di commessa
- Esempio verbale sopralluogo Direzione Lavori in cantiere- Registro di cantiere
- Esempio Controllo accettazione in cantiere acciaio per armature
- Esempio cartellino identificazione armature presago mate
- Esempio verbale prelievo campioni acciaio armature per prove di laboratorio
- La sagomatura e /o assemblaggio armature in cantiere
- Esempio dichiarazione armature sagomate in cantiere
- Esempio Registro identificazione armature sagomate in cantiere
- Esempio Registro identificazione armature presago mate
- Esempio verbale prelievo provini CLS
- Esempio Cartellino identificazione provino CLS
- Esempio registro getti CLS

Allegato 2

- Esempio piano della qualità Direzione Lavori

GENERALITA'

Dal 01.luglio 2009 sono entrate in vigore le "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" (NTC) ,approvate con DM 14 gennaio 2008 e pubblicate su GU il 04 febbraio 2008-

CAP.1 OGGETTO DELLA NORMA

Le NTC sono **LEGGE VALIDA** su tutto il territorio nazionale ,esse **annullano e sostituiscono** tutto il corpo normativo precedente,forniscono **i criteri e disciplinano** la PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE , COLLAUDO e MANUTENZIONE per tutte le tipologie di costruzioni ,allo scopo **di garantire prestazioni** , che **assicurino pubblica incolumità**-

*Le NTC forniscono quindi i **criteri generali di sicurezza**, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto e nella costruzione, **definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.***

*Le NTC specificano che le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile, per la **Vite Utile prevista in progetto (PRESTAZIONI ATTESE)***

La NTC è indirizzata alle distinte fasi di : Progettazione-Costruzione- Posa/installazione, Collaudo e Manutenzione delle "OPERE" ed in particolare degli elementi strutturali che assicurano in primis la sicurezza dell'opera, anche in presenza di eventi eccezionali di origine naturale (carichi propri, sisma, vento, neve) o accidentale:azione della temperatura –azioni eccezionali : **INCENDI-ESPLOSIONI-URTI**.

Si ricorda che il termine **PRODOTTO** (vedi Direttiva CE 89/106 CEE, recepita da DPR 246/1993 e ss.mm.ii) ha un significato estensivo che spazia dal materiale, al sistema, al Kit e che si configura come **Prodotto da Costruzione** qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere incorporato permanentemente in un'opera , si intende **Prodotto per uso strutturale** , qualsiasi materiale o prodotto che consente ad un' opera , nel quale esso è incorporato di soddisfare il Requisito di RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'.

CAP.6 PROGETTAZIONE GEOTECNICA

Il **Capitolo** tratta il problema della progettazione geotecnica distinguendo, in particolare, il progetto e la realizzazione delle varie opere di fondazione distinte per tipologia esecutiva.

In particolare chiarisce che, in fase di progetto devono essere predisposte , sia la modellazione geologica e sia la modellazione geotecnica del sito, i cui metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati, rispettivamente, nella "**relazione geologica**" a cura del Geologo e nella "**relazione geotecnica**" a cura dell'ingegnere . Tali documenti devono sempre accompagnare il progetto-

CAP.8 COSTRUZIONI ESISTENTI

Il Capitolo affronta problema delle costruzioni esistenti; definisce i criteri generali sulle diverse tipologie di edifici e le variabili che consentono di valutarne lo stato di conservazione, introduce la distinzione fondamentale dei tre diversi tipi di intervento che possono essere effettuati su una costruzione esistente, e precisamente:

- **interventi di adeguamento**, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC;
- **interventi di miglioramento**, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle NTC;
- **riparazioni o interventi locali** che interessino elementi isolati e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Nel capitolo sono altresì contenute le disposizioni per la progettazione degli interventi in presenza di azioni sismiche nelle diverse tipologie di edifici esistenti.

Si precisa che gli **interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico.**

Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.

8.4.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, **qualora necessario**, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:

- a) sopraelevare la costruzione;
- b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
- c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
- d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento, come stabilito in cap.8

8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.

È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1.

Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione.

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno/ al degrado e/o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

La relazione, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione.

CAP. 9 COLLAUDO STATICO

9.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante.

Il collaudo statico va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione.

Le opere **non possono essere poste in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo statico.**

Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti:

a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6.6.2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 ,sia con materiali diversi;

b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d'opera, e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.

L'ispezione dell'opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore , confrontando ,in contraddittorio, il PROGETTO DEPOSITATO IN CANTIERE con il costruito.

Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. **Quando la costruzione è eseguita con procedura di garanzia di qualità, il Collaudatore deve prendere conoscenza dei contenuti dei documenti di controllo qualità e del registro delle non-conformità di cantiere.**

c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:

- nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute al Cap. 11 delle presenti norme tecniche;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel citato Cap. 11 ;

d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Cap. 11;

e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori.

Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:

f) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;

g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle presenti norme;

h) esaminare la relazione, a strutture ultimate del Direttore dei lavori, ove richiesta.

Infine, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:

i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:

- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

9.2 PROVE DI CARICO

Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal Collaudatore, dovranno identificare la corrispondenza del comportamento teorico e quello sperimentale. I materiali degli elementi sottoposti a collaudo devono aver raggiunto le resistenze previste per il loro funzionamento finale in esercizio.

- Il programma delle prove, stabilito dal Collaudatore, con l'indicazione delle procedure di carico e delle prestazioni attese deve essere sottoposto al Direttore dei lavori per l'attuazione e reso noto al Progettista e al Costruttore.
- Le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal Collaudatore che se ne assume la piena responsabilità, mentre, per quanto riguarda la loro materiale attuazione, è responsabile il Direttore dei lavori.
- Le prove di carico sono prove di comportamento delle opere sotto le azioni di esercizio. Queste devono essere, in generale, tali da indurre le sollecitazioni massime di esercizio per combinazioni caratteristiche (rare).
- In relazione al tipo della struttura ed alla natura dei carichi le prove possono essere convenientemente protratte nel tempo, ovvero ripetute su più cicli.
- Il giudizio sull'esito della prova è responsabilità del Collaudatore.

L'esito della prova va valutato sulla base dei seguenti elementi:

- - le deformazioni si accrescano all'incirca proporzionalmente ai carichi;
- - nel corso della prova non si siano prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che compromettono la sicurezza o la conservazione dell'opera;
- - la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova.

Nel caso invece che tale limite venga superato, prove di carico successive devono indicare che la struttura tenda ad un comportamento elastico.

- la deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata.

- Le prove statiche, a giudizio del Collaudatore e in relazione all'importanza dell'opera, possono essere integrate da prove dinamiche e prove a rottura su elementi strutturali.

9.2.1 STRUTTURE PREFABBRICATE

In presenza di strutture prefabbricate poste in opera, fermo restando quanto sopra specificato, si devono eseguire controlli atti a verificare la rispondenza dell'opera ai requisiti di progetto; è inoltre fondamentale il preventivo controllo della posa degli elementi prefabbricati e del rispetto del progetto nelle tolleranze e nelle disposizioni delle armature e dei giunti, nonché nella verifica dei dispositivi di vincolo-

CAP.10 REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO

10.1 CARATTERISTICHE GENERALI

I progetti esecutivi riguardanti le strutture devono essere informati a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti e devono inoltre definire compiutamente l'intervento da realizzare. Restano esclusi i piani operativi di cantiere ed i piani di approvvigionamento.

Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati:

- **Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica.**
- **Relazione sui materiali;**
- **Elaborati grafici con definiti i particolari costruttivi;**
- **Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;**
- **Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera.**

Particolare cura andrà posta nello sviluppare le relazioni di calcolo, con riferimento alle analisi svolte con l'ausilio del calcolo automatico, sia ai fini di facilitare l'interpretazione e la verifica dei calcoli, sia ai fini di consentire elaborazioni indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del documento.

Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.

Nel caso di analisi e verifica svolte con l'ausilio di codici di calcolo, oltre a quanto sopra specificato, e in particolare oltre alla Relazione generale strutturale, si dovranno seguire le indicazioni fornite in § 10.2.

10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L'AUSILIO DI CODICI DI CALCOLO

Qualora l'analisi strutturale e le relative verifiche siano condotte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, il progettista dovrà controllare l'affidabilità dei codici utilizzati e verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti, curando nel contempo che la presentazione dei risultati stessi sia tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità.

In particolare nella Relazione di calcolo si devono fornire le seguenti indicazioni

1-Tipo di analisi svolta

Il progettista deve preliminarmente:

- dichiarare il tipo di analisi strutturale condotta (di tipo statico o dinamico, lineare o non lineare) e le sue motivazioni;
- indicare il metodo adottato per la risoluzione del problema strutturale e le metodologie seguite per la verifica o per il progetto-verifica delle sezioni.
- indicare chiaramente le combinazioni di carico adottate e, nel caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti. In ogni caso va motivato l'impiego delle combinazioni o dei percorsi di carico adottati, in specie con riguardo alla effettiva esaustività delle configurazioni studiate per la struttura in esame.

2-Origine e Caratteristiche dei Codici di Calcolo

Il progettista deve indicare con precisione l'origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati riportando titolo, autore, produttore, eventuale distributore, versione, estremi della licenza d'uso o di altra forma di autorizzazione all'uso.

3- Affidabilità dei codici utilizzati

Il progettista dovrà esaminare preliminarmente la documentazione a corredo del software per valutarne l'affidabilità e soprattutto l'idoneità al caso specifico. La documentazione, che sarà fornita dal produttore o dal distributore del software, dovrà contenere una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente risolti e commentati, per i quali dovranno essere forniti i file di input necessari a riprodurre l'elaborazione.

4- Validazione dei codici.

Nel caso in cui si renda necessaria una validazione indipendente del calcolo strutturale o comunque nel caso di opere di particolare importanza, i calcoli più importanti devono essere eseguiti nuovamente da soggetto diverso da quello originario mediante programmi di calcolo diversi da quelli usati originariamente e ciò al fine di eseguire un effettivo controllo incrociato sui risultati delle elaborazioni.

5-Modalità di presentazione dei risultati.

La quantità di informazioni che usualmente accompagna l'utilizzo di procedure di calcolo automatico richiede un'attenzione particolare alle modalità di presentazione dei risultati, in modo che questi riassumano, in una sintesi completa ed efficace, il comportamento della struttura per quel particolare tipo di analisi sviluppata.

L'esito di ogni elaborazione deve essere **sintetizzato in disegni e schemi grafici** contenenti, almeno per le parti più sollecitate della struttura, le configurazioni deformate, la rappresentazione grafica delle principali caratteristiche di sollecitazione o delle componenti degli sforzi, i diagrammi di inviluppo associati alle combinazioni dei carichi considerate, gli schemi grafici con la rappresentazione dei carichi applicati e delle corrispondenti reazioni vincolari.

Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi ed agli schemi grafici, vanno chiaramente evidenziati le convenzioni sui segni, i valori numerici e le unità di misura di questi nei punti o nelle sezioni significative ai fini della valutazione del comportamento complessivo della struttura, i valori numerici necessari ai fini delle verifiche di misura della sicurezza.

6- Informazioni generali sull'elaborazione.

A valle dell'esposizione dei risultati vanno riportate anche informazioni generali riguardanti l'esame ed i controlli svolti sui risultati ed una valutazione complessiva dell'elaborazione dal punto di vista del corretto comportamento del modello.

7-Giudizio motivato di accettabilità dei risultati.

Spetta al progettista il compito di sottoporre i risultati delle elaborazioni a controlli che ne comprovino l'attendibilità.

Tale valutazione consisterà nel confronto con i risultati di semplici calcoli, anche di larga massima, eseguiti con metodi tradizionali e adottati, ad esempio, in fase di primo proporzionamento della struttura.

Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, valuterà la consistenza delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

Nella relazione devono essere elencati e sinteticamente illustrati i controlli svolti, quali: verifiche di equilibrio tra reazioni vincolari e carichi applicati, comparazioni tra i risultati delle analisi e quelli di valutazioni semplificate, etc.

CAP.11 MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

11.1 GENERALITÀ

I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- **identificati** univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- **qualificati** sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
- **accettati dal Direttore dei Lavori** mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

In particolare, per quanto attiene, l'identificazione e la qualificazione dei prodotti e materiali possono configurarsi i seguenti casi:

- A)** materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;
- B)** materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista **la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme**. E' fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
- C)** materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un **Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego**

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (STC) sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme.

Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all'uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.

Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (caso C) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà attivare un sistema di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 246/93.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da:

- a) laboratori di prova notificati ai sensi dell'art.18 della Direttiva n.89/106/CEE;
- b) laboratori di cui all'art.59 del DPR n.380/2001;
- c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale.

Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, ai fini della marcatura CE, le attività di certificazione, ispezione e prova dovranno essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo sistema di attestazione della conformità.

I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati nella presente norma devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica.

Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto od ente di controllo che ne abbia titolo.

NOTA: CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO (FPC)

*"Il sistema di controllo della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione del produttore si configura come **FPC** ai fini di una dichiarazione di conformità del fabbricante specifica per il prodotto e per la relativa unità produttiva in questione, **del tutto assimilabile a quella prevista nel DPR 246 del 21 aprile del 1993.***

*Tale sistema di controllo **non deve confondersi con l'ordinario sistema di gestione della qualità aziendale, al quale può affiancarsi.**"* Voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. n.17/06. Resta comunque l'obbligo, da parte del Direttore dei Lavori, di acquisire **copia della certificazione del FPC** e verificare che la documentazione di accompagnamento della fornitura del prodotto **riporti gli estremi di detta certificazione, nonché di effettuare le prove di accettazione** previste dal D.M. 14.09.05 (D.M. 14.01.08), certificate da parte di uno dei laboratori di cui all'art.59 del DPR n.380/2001.

DEFINIZIONI

PRODUTTORE:

Colui che immette un determinato prodotto sul mercato, per specifico impiego, assumendosi le relative responsabilità.

NORMA EUROPEA ARMONIZZATA (EN)

è descritta al Cap.II della 89/106CEE , predisposta da CEN (CENELEC) su mandato della commissione europea. Dopo la approvazione, e pubblicazione su GUEE (gazzetta ufficiale europea), è previsto un Periodo di Coesistenza nella quale la sua applicazione è volontaria da parte del produttore .

Dopo tale periodo sul mercato possono essere immessi solo prodotti conformi alla relativa norma armonizzata. La pubblicazione della EN negli stati membri è compito degli organismi nazionali di normazione , in Italia UNI, che la emettono nella lingua del proprio paese.

Ogni norma tecnica armonizzata per i singoli prodotti da costruzione riporta un allegato chiamato **ZA** ,**PARTE COGENTE DELLA NORMA**, importantissimo, fondamentale , che riporta tutti i riferimenti relativi alla direttiva 89/106CE , ai documenti interpretativi, al mandato CE nella quale la norma è stata prodotto ed in pratica **TRACCIA IL PERCORSO** per ottenere le attestazioni per ciascun prodotto.

ZA 1: specifica i requisiti della norma necessari per soddisfare le prescrizioni della direttiva Prodotti da costruzioni

ZA 2: riporta il/i sistema/i di attestazione assegnato/i al prodotto, specificando i compiti del produttore , degli organismi notificati o laboratori

ZA3: specifica quali informazioni devono accompagnare la marcatura CE.

Per la situazione Norme armonizzate si veda il sito:

http://www.cen.eu/cenorm/sectors/sectors_construction/index.asp

Scaricare/ consultare il documento : **"SNAPSHOT"**, dà l'elenco delle norme aggiornate pubblicate su GUEE.

MARCATURA CE (CONFORMITY EXPECTANCY) :

indica che i i prodotti da costruzione :Rispettano le pertinenti norme nazionali (UNI EN), trasposizione delle Norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla GUEE

In alternativa rispondono ad un **BENESTARE TECNICO EUROPEO (ETA)**-, rilasciato secondo la procedura cap.III 89/106/CEE ed alle regole procedurali specificate in **"DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE 17.01.1994.-**

La Marcatura CE (etichetta , doc. di accompagnamento) , sono esplicitate nell'Allegato ZA delle norme UNI EN. Le informazioni devono essere possibilmente stampigliate sul prodotto stesso, o in alternativa su una etichetta allegata, sull'imballo, allegate al DDT. Tali informazioni devono essere **VISIBILI , LEGGIBILI, INDELEBILI.**

I requisiti da soddisfare per un prodotto marcato CE ,sono:

- 1- RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'**
- 2- SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO**
- 3- IGIENE , SALUTE E AMBIENTE**
- 4- SICUREZZA NELL'IMPIEGO**
- 5- PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE**
- 6- RISPARMIO ENERGETICO E ISOLAMENTO TERMICO**

BENESTARE TECNICO EUROPEO (ETA european technical approval)

L'ART.81 della 89/106/CEE definisce il **BENESTARE TECNICO EUROPEO** come la " Valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'uso di un prodotto da costruzione per uno specifico impiego, basata sul soddisfacimento dei requisiti essenziali dell'opera di costruzione nella quale il prodotto deve essere incorporato".

La ETA può essere rilasciata essenzialmente a:

- **-Prodotti per i quali non esista ancora né una norma europea armonizzata, né una specifica tecnica nazionale riconosciuta, né un mandato per la elaborazione di una norma europea armonizzata, e per i quali la Commissione abbia ritenuto che una norma non possa ancora essere elaborata.**
- **-Prodotti che differiscono in modo significativo da una Specificazione tecnica europea armonizzata o da una specificazione tecnica nazionale riconosciuta.**

EOTA, è l'organismo europeo che riunisce tutti gli organismi nazionali incaricati del rilascio del Benestare tecnico europeo, in ITALIA il Servizio Tecnico Centrale.

ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA',

Un prodotto da costruzione può essere marcato CE , solo se il Produttore dichiara la conformità del prodotto stesso alla relativa norma EN.

Le diverse procedure ed i metodi di controllo della conformità , nonché le diverse tipologie per l'attestazione della conformità sono all'art.7 del DPR 246/93.

CERTIFICATO DI CONFORMITA'(CE= CONFORMITY EXPECTANCY)

E' il documento, di valore legale, rilasciato da un Organismo di Certificazione Europeo Notificato ai sensi della 89/106/CEE, che ATTESTA la conformità di un prodotto di costruzione alla Specifica Tecnica Europea (UNI EN o ETA) applicabile allo stesso.

Tale certificato si riferisce al prodotto nei casi di sistema di attestazione 1+ oppure 1 ed al controllo del processo di fabbrica (FPC) nei casi di cui al sistema di attestazione 2+ e 2.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (CE)

Costituisce il documento fondamentale, obbligatoriamente predisposto, sottoscritto dal produttore, e fornito , su richiesta dell'utilizzatore (impresa, DL, Collaudatore, ecc), in accompagnamento al documento di trasporto. E' il documento che consente la commercializzazione di un prodotto soggetto a Marcatura CE , nel mercato europeo.

CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA ALL'IMPIEGO

Costituisce una valutazione del prodotto , o sistema di costruzione, ai fini dell'uso strutturale previsto (vedi art. 1 legge n.64/74). Nel caso di prodotti di tipologia ricorrente, il Servizio Tecnico Centrale potrà rilasciare , invece del certificato di idoneità all'impiego, un ATTESTATO DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE tecnica relativa al prodotto/sistema di costruzione.

*Nel caso C(NTC 11.1)materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B) , il Certificato di Idoneità tecnica,deve essere richiesto al STC corredando con la relativa documentazione tecnica la domanda, ebbene la richiesta **costituisce l'autorizzazione all'uso.***

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

E' il documento emesso dal STC che attesta la positiva conclusione della procedura di qualificazione per i materiali e prodotti ricadenti nel caso C (NTC 11.1).

CONTROLLO DEL PROCESSO DI FABBRICA (FPC= Factory production control)

*Si intende per FPC, il controllo interno Permanente del processo di produzione esercitato dal produttore (NON E' IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008). Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal produttore devono essere documentati in maniera **Sistematica, in forma di Obiettivi e Procedure Scritte.***

PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT= Initial Type Testing)

Si intendono le prove iniziali , stabilite ,per tipo e per frequenza temporale ,nella norma armonizzata per quel prodotto,che il produttore deve obbligatoriamente effettuare prima di procedere alla produzione e commercializzazione di un prodotto.

EQUIVALENZA

Il concetto di equivalenza si riferisce alla possibilità di riconoscere procedure o certificazioni in uso in altri stati. Solo nel caso in cui non vi sia norma Armonizzata e quindi Marcatura CE, vige un principio di Mutuo Riconoscimento rispetto ai requisiti dei prodotti.

ORGANISMI NOTIFICATI

Ai fini della Marcatura CE sui prodotti da costruzione, l'art.18 dell' 89/106/CEE, richiede agli stati membri di notificare alla Commissione Europea,, i riferimenti degli Organismi che essi hanno riconosciuto per i compiti previsti, riguardo alla attestazione di conformità, distinguendo, in base alle funzioni esercitate, fra:

a)ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE: rilascia il certificato di conformità, a seconda del Sistema di attestazione della conformità coinvolto (1-1+- 2-2+), relativamente al prodotto da costruzione od al Controllo del Processo di fabbrica attuato secondo specifiche procedure. Il certificato di conformità viene rilasciato in base agli esiti delle attività di ispezione/ esiti prove.

b) ORGANISMO DI ISPEZIONE: svolge le proprie funzioni di ispezione e la valutazione iniziale, propone la delibera iniziale all'organismo di certificazione, effettua la sorveglianza del Controllo del processo di Fabbrica attuato dal produttore, ed anche se previsto, il prelievo di campioni, secondo i criteri specificati. Esso consegna i report, le registrazioni ed i documenti all'Organismo di Certificazione che delibera in merito al rilascio del certificato di Conformità.

c) LABORATORIO DI PROVA: misura, esamina, prova le caratteristiche o le prestazioni del prodotto da costruzione, prelevato dall'Organismo di ispezione. Esso relaziona correntemente, ove previsto, in merito alle proprie attività ad un organismo di certificazione, oppure (Sistema attestazione 3), redige Rapporti di PROVA sotto notifica, non essendo né incaricato, né il responsabile del campionamento

NOTA: Un solo organismo se NOTIFICATO per le varie funzioni, può agire contemporaneamente da organismo di Certificazione, organismo di Ispezione, Laboratorio di Prova.

Elenco degli organismi notificati in Europa, consultare il sito
<http://www.ec.europa.eu/enterprise/newapproach/ndo>.

LIVELLI DI ATTESTAZIONE PREVISTI DA 89/106/CEE

(Prove iniziali di Tipo=ITT- Controllo interno della Produzione =FPC)

SISTEMA	Compiti del Produttore	Compiti organismo notificato	Base per marcatura CE
4	Prove iniziali di tipo (ITT) Controllo processo di fabbrica (FPC)	Nessuno	Dichiarazione di conformità del produttore
3	Controllo del processo di fabbrica (FPC)	Prove iniziali di tipo sul prodotto(ITT)	
2	Prove iniziali di tipo (ITT) Controllo del processo di fabbrica (FPC)	Certificazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), sulla base di una Ispezione Iniziale	Dichiarazione di conformità del produttore accompagnata dalla certificazione del controllo di fabbrica (FPC)
2+	Prove iniziali di tipo Controllo del processo di fabbrica (FPC) Prove su campioni del prodotto secondo un programma prestabilito	Certificazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), sulla base di una Ispezione Iniziale ,, della sorveglianza continua, della valutazione e approvazione del controllo del processo di fabbrica	
1	Prove iniziali di Tipo (ITT) Controllo del processo di fabbrica (FPC) Prove ulteriori sui campioni secondo il programma di prove stabilito	-Prove iniziali di tipo (ITT) - Ispezione iniziale della fabbrica e del controllo del processo di fabbrica (FPC) - Sorveglianza continua, per valutazione ed approvazione del controllo del processo di fabbrica (FPC)	Dichiarazione di conformità del produttore accompagnata dal <u>certificato di conformità del prodotto</u>
1+	Controllo interno della produzione Prove sui campioni secondo il programma di prove stabilito	-Prove iniziali di tipo (ITT) - Ispezione iniziale della fabbrica e del controllo del processo di fabbrica (FPC) - Sorveglianza continua, per valutazione ed approvazione del controllo del processo di fabbrica FPC - Prove di verifica di campioni prelevati in fabbrica, sul mercato, o in cantiere	

11.2 CALCESTRUZZO

Le Norme contenute nel presente paragrafo si applicano al calcestruzzo per usi strutturali, armato e non, normale e precompresso di cui al § 4.1 COSTRUZIONI di CLS

4.1 Ai fini della valutazione del comportamento e della resistenza delle strutture in Calcestruzzo, questo viene titolato ed identificato mediante la classe di resistenza contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cilindrica e cubica a compressione uniassiale, misurate rispettivamente su provini cilindrici (o prismatici) e cubici, espressa in MPa (§ 11.2).

Per le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo normale si può fare utile riferimento a quanto indicato nelle norme UNI EN 206-1:2006 e nella UNI 11104:2004.

Sulla base della denominazione normalizzata vengono definite le classi di resistenza

Tabella 4.1.I – CLASSE DI RESISTENZA

C 8/10- C12/15-C16/20-C20/25-C25/30-C28/35-C32/40-C35/45-C40/50-C45/55-C50/60-C55/67 - C60/75-C70/85-C80/95-C90/105.

Per le classi di resistenza superiori a C45/55, la resistenza caratteristica e tutte le grandezze meccaniche e fisiche che hanno influenza sulla resistenza e durabilità del conglomerato devono essere accertate prima dell'inizio dei lavori tramite un'apposita sperimentazione preventiva e la produzione deve seguire specifiche procedure per il controllo di qualità.

STRUTTURE DI DESTINAZIONE	CLASSE DI RESISTENZA MINIMA
Per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura (§ 4.1.11)	C 8/10 a C12/15 (molto bassa)
Per strutture semplicemente armate	da C16/20 a C 25/30(bassa)
Per strutture precomprese	da C 30/37 a C 45/55 (media)
Applicazioni speciali	da C50/ a C70/85 (alta)

4.1.2.2.4.3 Condizioni ambientali

Le condizioni ambientali, ai fini della protezione contro la corrosione delle armature metalliche, possono essere suddivise in ordinarie, aggressive e molto aggressive in relazione a quanto indicato nella Tab. 4.1.III con riferimento alle classi di esposizione definite nelle Linee Guida per il calcestruzzo strutturale emesse dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Tabella 4.1.III – Descrizione delle condizioni ambientali

CONDIZIONI AMBIENTALI	CLASSE DI ESPOSIZIONE
ORDINARIE	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
AGGRESSIVE	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
MOLTO AGGRESSIVE	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

11.2.1 SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO

La prescrizione del calcestruzzo all'atto del progetto deve essere caratterizzata almeno mediante la classe di resistenza, la classe di consistenza, spessore del copriferro ed il diametro massimo dell'aggregato.

La classe di resistenza è contraddistinta dai valori caratteristici delle resistenze cubica **R_{ck}** e cilindrica **f_{ck}** a compressione uniassiale, misurate su provini normalizzati e cioè rispettivamente su cilindri di diametro 150 mm e di altezza 300 mm e su cubi di spigolo 150 mm.

Al fine delle verifiche sperimentali i provini prismatici di base 150X150 mm e di altezza 300 mm sono equiparati ai cilindri di cui sopra.

Al fine di ottenere le prestazioni richieste, si dovranno dare, **in fase di progetto, indicazioni** in merito alla composizione, ai processi di maturazione ed alle procedure di posa in opera, facendo utile riferimento alla norma UNI EN 13670-1:2001 ed alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché dare indicazioni in merito alla composizione della miscela, compresi gli eventuali additivi, tenuto conto anche delle previste classi di esposizione ambientale (di cui, ad esempio, alla norma UNI EN 206-1: 2006) e del requisito di durabilità delle opere.

La resistenza caratteristica a compressione è definita come la resistenza per la quale si ha il 5% di probabilità di trovare valori inferiori. Le prove vanno effettuate su provini, confezionati e stagionati, eseguite a 28 giorni di maturazione.

11.2.2 CONTROLLI DI QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO

Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto. Il controllo si articola nelle seguenti fasi:

-Valutazione preliminare della resistenza. Serve a determinare, prima dell'inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il calcestruzzo con la resistenza caratteristica di progetto.

-Controllo di produzione. Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione del calcestruzzo stesso.

-Controllo di accettazione. Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante l'esecuzione dell'opera, con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali.

- Prove complementari. Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accettazione. Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 80/2001.

11.2.3 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA RESISTENZA

Il costruttore, prima dell'inizio della costruzione di un'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio, per ciascuna miscela omogenea di cls da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto.

Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo, che sarà controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al § 11.2.5.

11.2.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI

Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini.

La **media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo** rappresenta la "Resistenza di prelievo" che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo.

È obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità e/o provenienza dei costituenti dell'impasto possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo stesso, tale da non poter più essere considerato omogeneo.

Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002.

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-3:2003 e UNI EN 12390-4:2002.

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto indicato nella norma UNI EN 12390-7:2002.

11.2.5 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione, nel:

- **controllo di tipo A** di cui al § 11.2.5.1

- **controllo di tipo B** di cui al § 11.2.5.2

Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le disuguaglianze di cui alla Tab. 11.2.I seguente:

Controllo di tipo A	Controllo di tipo B
$R1 \geq R_{ck} + 3,5$	$R1 \geq R_{ck} + 3,5$
$R_m \geq R_{ck} + 3,5$ (N° prelievi: 3)	$R_m \geq R_{ck} + 1,4 s$ (N° prelievi ≥ 15)
Ove: R_m = resistenza media dei prelievi (N/mm ²); $R1$ = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm ²); s = scarto quadratico medio.	

11.2.5.1 Controllo di tipo A

Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea **≤ di 300 m³**.

Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresentato **da tre prelievi**, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di **100 m³** di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m³ massimo di getto. **Per ogni giorno di getto va sempre effettuato almeno un prelievo.**

Nelle costruzioni con **meno di 100 m³ di getto** di miscela omogenea, fermo restando l'obbligo di **almeno 3 prelievi** e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, **è consentito derogare all'obbligo di prelievo giornaliero.**

11.2.5.2 Controllo di tipo B

Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l'impiego di più di 1500 m³ di miscela omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B).

Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito **con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m³** di calcestruzzo. **Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo**, e complessivamente **almeno 15 prelievi sui 1500 m³**.

Se si eseguono controlli statistici accurati, l'interpretazione dei risultati sperimentali può essere svolta con i metodi completi dell'analisi statistica assumendo anche distribuzioni diverse dalla distribuzione normale. (Gaussiana).

Si deve individuare la legge di distribuzione più corretta e il valor medio **R_m** unitamente al coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard **s** e valore medio **R_m**). In questo caso la resistenza minima di prelievo **R1** dovrà essere maggiore del valore corrispondente al frattile inferiore 1%.

Per calcestruzzi con coefficiente di variazione (**s / R_m**) superiore a 0,15 occorrono controlli più accurati, integrati con prove complementari di cui al §11.2.6.

Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione (s / R_m) superiore a 0,3.

11.2.5.3 Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2003.

I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere: :

- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione delle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori di resistenza misurati.

L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la non conformità non è stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel successivo § 11.2.6.

Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si dovrà procedere ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.

Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si può dequalificare l'opera, **eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l'opera stessa**.

I "controlli di accettazione" sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità,; qualitativa e quantitativa ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai "controlli di accettazione".

11.2.6 CONTROLLO DELLA RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA

Nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della qualificazione della miscela, oppure si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera, si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive.

Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione.

Il valor medio della resistenza del calcestruzzo in opera (definita come resistenza strutturale) è in genere inferiore al valor medio della resistenza dei prelievi in fase di getto maturati in condizioni di laboratorio (definita come resistenza potenziale).

È accettabile un valore medio della resistenza strutturale, misurata con tecniche opportune (distruttive e non distruttive) e debitamente trasformata in resistenza cilindrica o cubica, **non inferiore all'85% del valore medio definito** in fase di progetto.

Per la modalità di determinazione della resistenza strutturale si potrà fare utile riferimento alle norme UNI EN 12504-1:2002, UNI EN 12504-2:2001, UNI EN 12504-3:2005, UNI EN 12504-4:2005 nonché alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo disciplinato dalle presenti norme devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e mantenere la qualità del prodotto.

Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti dalle presenti norme e che tale rispondenza sia costantemente mantenuta fino all'impiego.

Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2008, deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 156

I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione .

Nel caso in cui l'impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell'ambito di uno specifico cantiere, il sistema di gestione della qualità del costruttore, predisposto in coerenza comprendere l'esistenza e l'applicazione di un sistema di controllo della produzione dell'impianto, conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; **dovrà comunque effettuare le prove di accettazione** previste al § 11.2.5 e **ricevere**, prima dell'inizio della fornitura, **copia della certificazione del controllo di processo produttivo.**

Per produzioni di calcestruzzo < di 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore.

Il Direttore dei Lavori deve avere, prima dell'inizio delle forniture ,gli esiti delle prove iniziali di tipo per ogni mix design (RICETTA)di cls—

11.2.11 DURABILITÀ

Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario o precompresso, esposte all'azione dell'ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti dall'attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.

A tal fine in fase di progetto la prescrizione, valutate opportunamente le condizioni ambientali del sito ove sorgerà la costruzione o quelle di impiego, deve fissare le caratteristiche del calcestruzzo da impiegare (composizione e resistenza meccanica), i valori del copri ferro e le regole di maturazione.

Ai fini della valutazione della durabilità, nella formulazione delle prescrizioni sul calcestruzzo, si potranno prescrivere anche prove per la verifica della resistenza alla penetrazione agli agenti aggressivi, ad esempio si può tener conto del grado di impermeabilità del calcestruzzo. A tal fine può essere determinato il valore della profondità di penetrazione dell'acqua in pressione in mm.

Per la prova di determinazione della profondità della penetrazione dell'acqua in pressione nel calcestruzzo indurito vale quanto indicato nella norma UNI EN 12390-8:2002.

Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché per la definizione della relativa classe, si potrà fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ovvero alle norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004

11.3. ACCIAIO

4.2 COSTRUZIONI DI ACCIAIO

Formano oggetto delle presenti norme le opere strutturali di acciaio per le quali non esista una regolamentazione apposita a carattere particolare.

I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel § 11.3.

4.2.1 MATERIALI

4.2.1.1 Acciaio laminato

Gli acciai di uso generale laminati a caldo in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e profilati cavi (anche tubi saldati provenienti da nastri laminati a caldo) devono avere caratteristiche conformi ai requisiti di cui al § 11.3.4 delle presenti norme.

Per le applicazioni nelle zone dissipative delle costruzioni soggette ad azioni sismiche sono richiesti ulteriori requisiti specificati nel § 11.3.4.9 delle presenti norme.

4.2.1.2 Saldature

I procedimenti di saldatura e i materiali di apporto devono essere conformi ai requisiti di cui al § 11.3.4 delle presenti norme.

Per l'omologazione degli elettrodi da impiegare nella saldatura ad arco può farsi utile riferimento alla norme UNI 5132:1974.

Per gli altri procedimenti di saldatura devono essere impiegati i fili, flussi o gas di cui alle prove di qualifica del procedimento.

Le caratteristiche dei materiali di apporto (tensione di snervamento, tensione di rottura, allungamento a rottura e resilienza) devono, salvo casi particolari precisati dal progettista, essere equivalenti o migliori delle corrispondenti caratteristiche delle parti collegate.

11.3.1 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCIAIO

11.3.1.1 Controlli

Le presenti norme prevedono tre forme di controllo obbligatorie:

- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

A tale riguardo si definiscono:

Lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.).

Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate.

Forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.

Lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un'unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.

11.3.1.2 Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione

Tutti gli acciai oggetto delle presenti norme, siano essi destinati ad utilizzo come armature per cemento armato ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche devono essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella conformità del prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione.

Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2008 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente ACCREDITATO, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.

Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 di recepimento della direttiva 89/106/CEE, la valutazione della conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione ..

Il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è organismo abilitato al rilascio dell'attestato di qualificazione per gli acciai .

11.3.1.4 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. **La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.**

Permane l'obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda barre e rotoli.

Comunque, per quanto possibile, anche in relazione all'uso del prodotto, **il produttore é tenuto a marciare ogni singolo pezzo.**

Il produttore deve rispettare le modalità di marchiatura dichiarate nella documentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale e deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate.

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, **rendono il prodotto non impiegabile.**

I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni.

Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al **completamento delle operazioni di collaudo statico**.

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.

11.3.1.5 Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale..

Il riferimento a tale attestato deve essere **riportato sul documento di trasporto**.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.

11.3.1.6 Prove di qualificazione e verifiche periodiche della qualità

I laboratori incaricati, di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, devono operare secondo uno specifico piano di qualità approvato dal Servizio Tecnico Centrale.

I certificati di prova emessi dovranno essere uniformati ad un modello standard elaborato dal Servizio Tecnico Centrale. I relativi certificati devono contenere almeno:

- l'identificazione dell'azienda produttrice e dello stabilimento di produzione;
- l'indicazione del tipo di prodotto e della eventuale dichiarata saldabilità;
- il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico Centrale;
- gli estremi dell'attestato di qualificazione nonché l'ultimo attestato di conferma della qualificazione (per le sole verifiche periodiche della qualità);
- la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato;
- le dimensioni nominali ed effettive del prodotto ed i risultati delle prove eseguite;
- l'analisi chimica per i prodotti dichiarati saldabili (o comunque utilizzati per la fabbricazione di prodotti finiti elettrosaldati);
- le elaborazioni statistiche previste nei §§: 11.3.2.11, 11.3.2.12, 11.3.3.5 e 11.3.4.10.

Le specifiche per l'effettuazione delle prove di qualificazione e delle verifiche periodiche della qualità, ivi compresa la cadenza temporale dei controlli stessi, sono riportate rispettivamente nei punti seguenti:

§ 11.3.2.11, per acciai per cemento armato in barre o rotoli;

§ 11.3.2.12, per acciai per reti e tralicci elettrosaldati;

§ 11.3.3.5, per acciai per cemento armato precompresso;

§ 11.3.4.11, per acciai per carpenterie metalliche.

11.3.1.7 Centri di trasformazione

Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiera o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.

Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione prevista al § 11.3.1.5.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione, vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che **garantiscono la rintracciabilità dei prodotti**

Il trasformatore deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti originari previste dalle presenti norme-

Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di trasformazione, deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2008 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, accreditato, che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.

I centri di trasformazione sono identificati, ai sensi delle presenti Norme, come **“luogo di lavorazione”** e, come tali, sono tenuti ad effettuare una serie di controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche che geometriche, del materiale originario. I controlli devono essere effettuati secondo le disposizioni riportate nel seguito per ciascuna tipologia di acciaio lavorato.

Nell'ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura. In particolare il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto

Per quanto sopra, è fatto obbligo a tali centri di nominare un Direttore Tecnico dello stabilimento che opererà secondo il disposto dell'art. 64, comma 3, del DPR 380/01

I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività, indicando l'organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi base utilizzati, nonché fornire copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione. Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso.

Nella dichiarazione deve essere indicato l'impegno ad utilizzare esclusivamente elementi di base qualificati all'origine.

Alla dichiarazione deve essere allegata la nota di incarico al Direttore Tecnico del centro di trasformazione, controfirmata dallo stesso per accettazione ed assunzione delle responsabilità, ai sensi delle presenti norme, sui controlli sui materiali.

Il Servizio Tecnico Centrale attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra.

La dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al Servizio Tecnico Centrale, con allegata una dichiarazione attestante che nulla è variato rispetto al precedente deposito, ovvero siano descritte le avvenute variazioni.

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

b) dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.

Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. Della documentazione di cui sopra dovrà **prendere atto il collaudatore**, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.

11.3.2 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

È ammesso esclusivamente l'impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al precedente § 11.3.1.2 e controllati con le modalità riportate nel § 11.3.2.11.

Laminati a caldo-Designazione **B450C** diametri Φ compresi fra **6-40 mm (BARRE)**
diametri Φ compresi fra **6- 16mm(ROTOLI)**

Trafilati a freddo-Designazione **B450A** diametri Φ compresi fra **5-10 mm (BARRE)**
diametri Φ compresi fra **5-10mm (ROTOLI)** .

Caratteristiche principali:

- Solo acciai saldabili
- Solo acciai nervati ad aderenza migliorata
- Invecchiamento artificiale per rotoli –reti-tralicci a 100°(± 10°C) per 1 ora
- Non sono ammessi reti e tralicci con fili di classi di acciai diversi
- Attività di controllo del prodotto da parte dei presagomatori .

11.3.2.4 Caratteristiche dimensionali e di impiego

L'acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli,reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera.

La sagomatura e/o l'assemblaggio possono avvenire:

- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori;
- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al § 11.3.1.7.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere **ad aderenza migliorata**, aventi cioè una superficie dotata di nervature o in dentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne l'aderenza al conglomerato cementizio.

11.3.2.5 Reti e tralicci elettrosaldati

I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature

In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse caratteristiche.

Nel caso dei tralicci è ammesso l'uso di staffe aventi superficie liscia perché realizzate con acciaio B450A oppure B450C saldabili.

La produzione di reti e tralicci elettrosaldati può essere effettuata a partire da materiale di base prodotto nello stesso stabilimento di produzione del prodotto finito o da materiale di base proveniente da altro stabilimento.

Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti in altro stabilimento, questi ultimi possono essere costituiti

- a) da acciai provvisti di specifica qualificazione;
- b) da elementi semilavorati quando il produttore, nel proprio processo di lavorazione, conferisca al semilavorato le caratteristiche meccaniche finali richieste dalla norma.

In ogni caso il produttore dovrà procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o traliccio, secondo le procedure di cui al punto 11.3.2.11.

Ogni pannello o traliccio deve essere inoltre dotato di apposita marchiatura che identifichi il produttore della rete o del traliccio stesso.

La marchiatura di identificazione può essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche indelebili con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto, ovvero da marchiatura supplementare indelebile. In ogni caso la marchiatura deve essere identificabile in modo permanente anche dopo annegamento nel calcestruzzo.

Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello o traliccio la marchiatura dovrà essere comunque apposta su ogni pacco di reti o tralicci un'apposita etichettatura con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto e del produttore; in questo caso il Direttore dei Lavori, al momento dell'accettazione della fornitura in cantiere deve verificare la presenza della predetta etichettatura.

11.3.2.6 Centri di trasformazione

Si definisce Centro di trasformazione, nell'ambito degli acciai per cemento armato, un impianto esterno al produttore e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in opere in cemento armato quali, ad esempio, elementi saldati e/o presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti per la messa in opera.

Il Centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7.

11.3.2.10 Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario – barre e rotoli

11.3.2.10.1 Controlli sistematici in stabilimento

11.3.2.10.1.1 Generalità

11.3.2.10.1.2 Prove di qualificazione

11.3.2.10.1.3 Procedura di valutazione

11.3.2.10.1.4 Prove periodiche di verifica della qualità

11.3.2.10.2 Controlli su singole colate o lotti di produzione.

11.3.2.10.3 Controlli nei centri di trasformazione.

I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati:

- a) in caso di utilizzo di barre, su ciascuna fornitura, o comunque ogni 90 t;
- b) in caso di utilizzo di rotoli, ogni dieci rotoli impiegati.

Qualora non si raggiungano le quantità sopra riportate, in ogni caso deve essere effettuato almeno un controllo per ogni giorno di lavorazione.

Ciascun controllo è costituito da 3 spezzoni di uno stesso diametro per ciascuna fornitura, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi alle eventuali forniture provenienti da altri stabilimenti.

I controlli devono consistere in prove di trazione e piegamento e devono essere eseguiti dopo il raddrizzamento.

In caso di utilizzo di rotoli deve altresì essere effettuata, con frequenza almeno mensile, la verifica dell'area relativa di nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui alla seconda parte del punto 11.3.2.10.5.

Le prove di cui sopra devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR n.380/2001

Il Direttore Tecnico di stabilimento curerà la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno su apposito registro, di cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo.

11.3.2.10.4 Controlli di accettazione in cantiere.

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati, nell'ambito di ciascun lotto di spedizione, con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.3.2.10.1.2, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento.

In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.

I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione, accertati in accordo con il punto 11.3.2.3, da eseguirsi comunque prima della messa in opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono essere compresi fra i valori massimi e minimi ,riportati nella **Tabella 11.3.VI . Valori di accettazione.**

Valori Limite di Accettazione		
Caratteristica	Valore limite	NOTE
<i>f_y minimo</i>	425 N/mm ²	(450-25) N/mm ²
<i>f_y massimo</i>	572 N/mm ²	[450x(1,25+0,02)] N/mm ²
<i>Agt minimo</i>	≥ 5.0%	per acciai laminati a caldo
<i>Agt minimo</i>	≥ 1.0%	per acciai trafilati a freddo
<i>Rottura/snervamento</i>	1.11 ≤ f _t /f _y ≤ 1.37	per acciai laminati a caldo
<i>Rottura/snervamento</i>	f _t /f _y ≥ 1.03	per acciai trafilati a freddo
<i>Piegamento/raddrizzamento</i>	assenza di cricche	per tutti

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione, il lotto consegnato deve essere considerato conforme.

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere all'esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra riportato.

In caso contrario il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato al Servizio Tecnico Centrale. Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra.

In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del presente decreto e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:

- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
 - una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;

- la descrizione e l'identificazione dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione delle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;
- i valori delle grandezze misurate e l'esito delle prove di piegamento.

I certificati devono riportare, inoltre, l'indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisi di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

11.3.2.10.5 Prove di aderenza

Ai fini della qualificazione, le barre devono superare con esito positivo prove di aderenza conformemente al metodo *Beam – test* da eseguirsi presso uno dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con le modalità specificate nella norma UNI EN 10080:2005.

Le prove devono essere estese ad almeno tre diametri, come segue:

- uno nell'intervallo Φ 5 -10 mm;
- uno nell'intervallo Φ 12 -18 mm;
- uno pari al diametro massimo.

Per le verifiche periodiche della qualità e per le verifiche delle singole partite, non è richiesta la ripetizione delle prove di aderenza quando se ne possa determinare la rispondenza nei riguardi delle caratteristiche e delle misure geometriche, con riferimento alla serie di barre che hanno superato le prove stesse con esito positivo.

Nel certificato di prova, oltre agli esiti delle verifiche, devono essere descritte le caratteristiche geometriche della sezione e delle nervature ovvero dentellature.

11.3.2.11 Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario – reti e tralicci elettrosaldati

11.3.2.11.1 Controlli sistematici in stabilimento

11.3.2.11.1.1 Prove di qualificazione

11.3.2.11.1.2 Prove di verifica della qualità

11.3.2.11.2 Controlli su singoli lotti di produzione

11.3.2.11.3 Controlli di accettazione in cantiere.

I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati su tre saggi ricavati da tre diversi pannelli, nell'ambito di ciascun lotto di spedizione.

Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i requisiti previsti nelle norme tecniche relativamente ai valori di snervamento, resistenza a trazione del filo, allungamento, rottura e resistenza al distacco, il prelievo relativo all'elemento di cui trattasi va ripetuto su un altro elemento della stessa partita.

Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti.

Un ulteriore risultato negativo comporta il prelievo di nuovi saggi secondo la procedura di cui al § 11.3.2.11.4.

11.3.4 ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE

11.3.4.1 Generalità

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+.

Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato al punto B del §11.1 e si applica la procedura di cui al § 11.3.4.11.

Per l'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986, EN 10002-1:2004, UNI EN 10045-1:1992.

11.3.4.4 Acciaio per strutture saldate

11.3.4.5 Processo di saldatura

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale.

I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1:2004 da parte di un Ente terzo.

A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1:2004, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di giunti testa-testa.

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 1418:1999.

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2005.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l'Ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.

Nella zona saldata devono permanere caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione..

L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.

Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN 12062:2004.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 473:2001 almeno di secondo livello.

Oltre alle prescrizioni applicabili di cui al precedente § 11.3.1.7, il costruttore deve corrispondere ai seguenti requisiti.

-In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4;

- il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validità.

La certificazione dell'azienda e del personale dovrà essere operata da un Ente terzo, scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza.

11.3.4.10 Centri di trasformazione

Si definiscono Centri di trasformazione, nell'ambito degli acciai per carpenteria metallica, i centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo, i centri di prelavorazione di componenti strutturali, le officine di produzione di carpenterie metalliche, le officine di produzione di elementi strutturali di serie e le officine per la produzione di bulloni e chiodi.

Il Centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7

11.3.4.11 Procedure di controllo su acciai da carpenteria

11.3.4.11.1 Controlli in stabilimento di produzione

11.3.4.11.1.1 Suddivisione dei prodotti

11.3.4.11.1.2 Prove di qualificazione

11.3.4.11.1.3 Controllo continuo della qualità della produzione

11.3.4.11.1.4 Verifica periodica della qualità

11.3.4.11.1.5 Controlli su singole colate.

11.3.4.11.2 Controlli nei centri di trasformazione

11.3.4.11.2.1 Centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo

11.3.4.11.2.2 Centri di prelavorazione di componenti strutturali

Si definiscono centri di prelavorazione o di servizio quegli impianti che ricevono dai produttori di acciaio elementi base (prodotti lunghi e/o piani) e realizzano elementi singoli prelavorati che vengono successivamente utilizzati dalle officine di produzione che realizzano strutture complesse nell'ambito delle costruzioni.

I centri di prelavorazione, oggetto delle presenti norme, devono rispettare le prescrizioni applicabili di cui al precedente § 11.3.1.7.

11.3.4.11.2.3 Officine per la produzione di carpenterie metalliche

I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati a cura del Direttore Tecnico dell'officina.

Con riferimento ai prodotti di cui al punto B del § 11.1, i controlli vengono eseguiti secondo le modalità di seguito indicate.

Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo 3 prove, di cui almeno una sullo spessore massimo ed una sullo spessore minimo.

I dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee armonizzate della serie UNI EN 10025 ovvero delle tabelle di cui al § 11.3.4.1 per i profilati cavi per quanto concerne l'allungamento e la resilienza, nonché delle norme europee armonizzate della serie UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per le caratteristiche chimiche.

Ogni singolo valore della tensione di snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai limiti tabellari.

Deve inoltre essere controllato che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti indicati nelle norme europee applicabili sopra richiamate e che quelle di montaggio siano entro i limiti indicati dal progettista. In mancanza deve essere verificata la sicurezza con riferimento alla nuova geometria.

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore Tecnico dell'officina che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Per le caratteristiche dei certificati emessi dal laboratorio, si fa riferimento a quanto riportato al § 11.3.2.10.4, fatta eccezione per il marchio di qualificazione, non sempre presente sugli acciai da carpenteria, per il quale si potrà fare riferimento ad eventuali cartellini identificativi ovvero ai dati dichiarati dal produttore Il Direttore Tecnico dell'officina curerà la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno su apposito registro, di cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo.

Tutte le forniture provenienti da un'officina devono essere accompagnate dalla documentazione di cui al § 11.3.1.7.

11.3.4.11.3 Controlli di accettazione in cantiere

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo le medesime indicazioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3, effettuando un prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.

Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono le medesime disposizioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3.

11.7 MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO

11.7.1 GENERALITÀ

Le prescrizioni contenute in questo paragrafo si applicano al legno massiccio ed ai prodotti a base di legno per usi strutturali.

A seconda dei tipi di prodotti, ai materiali e prodotti a base di legno per uso strutturale si applicano, i punti **A** oppure **C** del § 11.1.

Negli altri casi si applicano, al produttore e al fornitore per quanto di sua competenza, le prescrizioni di cui al § 11.7.10.

I produttori di sistemi strutturali con struttura in legno, per i quali siano già disponibili Linee Guida ETAG, dovranno adeguarsi a quanto prescritto al punto **C** del § 11.1.

La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso strutturale dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera.

Oltre che dalla documentazione indicata al pertinente punto del § 11.1, ovvero nel § 11.7.10, ogni fornitura deve essere accompagnata, a cura del produttore, **da un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera**. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto sopra prescritto.

Il progettista sarà tenuto ad indicare nel progetto le caratteristiche dei materiali secondo le indicazioni di cui al presente capitolo.

Tali caratteristiche devono essere garantite dai fornitori e/o produttori, per ciascuna fornitura, secondo le disposizioni applicabili di cui alla marcatura CE ovvero di cui al § 11.7.10.

Il Direttore dei Lavori potrà inoltre far eseguire ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nella presente norma.

Sono abilitati ad effettuare le prove ed i controlli, sia sui prodotti che sui cicli produttivi, i laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 e gli organismi di prova abilitati ai sensi del DPR n. 246/93 in materia di prove e controlli sul legno.

11.7.2 LEGNO MASSICCIO

La produzione di elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare dovrà risultare conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 14081 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura CE.

Qualora non sia applicabile la marcatura CE, i produttori di elementi di legno massiccio per uso strutturale, secondo quanto specificato al punto **B** del § 11.1, devono essere qualificati così come specificato al § 11.7.10.

Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimensioni d'uso secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative applicabili.

I criteri di classificazione garantiscono all'elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente determinate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, che raggruppa le proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale.

La classificazione può avvenire assegnando all'elemento una Categoria, definita in relazione alla qualità dell'elemento stesso con riferimento alla specie legnosa e alla provenienza geografica, sulla base di specifiche prescrizioni normative. Al legname appartenente a una determinata categoria, specie e provenienza, può essere assegnato uno specifico profilo resistente, utilizzando le regole di classificazione previste base nelle normative applicabili.

La Classe di Resistenza di un elemento è definita mediante uno specifico profilo resistente unificato, a tal fine può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 338:2004 ed UNI EN 1912:2005, per legno di provenienza estera, ed UNI 11035:2003 parti 1 e 2 per legno di provenienza italiana.

Ad ogni tipo di legno può essere assegnata una classe di resistenza se i suoi valori caratteristici di resistenza, valori di modulo elastico e valore caratteristico di massa volumica, risultano non inferiori ai valori corrispondenti a quella classe.

In generale è possibile definire il profilo resistente di un elemento strutturale anche sulla base dei risultati documentati di prove sperimentali, in conformità a quanto disposto nella UNI EN 384:2005.

Le prove sperimentali per la determinazione di, resistenza a flessione e modulo elastico devono essere eseguite in maniera da produrre gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il materiale sarà presumibilmente soggetto nella struttura.

Per tipi di legno non inclusi in normative vigenti (emanate da CEN o da UNI), e per i quali sono disponibili dati ricavati su campioni "piccoli e netti", è ammissibile la determinazione dei parametri di cui sopra sulla base di confronti con specie legnose incluse in normative di dimostrata validità.

11.7.4 LEGNO LAMELLARE INCOLLATO

11.7.4.1 Requisiti di produzione e qualificazione

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14080.

I produttori di elementi di legno lamellare per uso strutturale, per cui non è ancora obbligatoria la procedura della marcatura CE ai sensi del DPR 246/93, per i quali si applica il caso B di cui al §11.1, devono essere qualificati così come specificato al § 11.7.10, cui si deve aggiungere quanto segue.

Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001:2008, certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.

Ai fini della certificazione del sistema di garanzia della qualità del processo produttivo, il produttore e l'organismo di certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme europee od internazionali applicabili.

I documenti che accompagnano ogni fornitura devono indicare gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo.

Ai produttori di elementi in legno lamellare è fatto altresì obbligo di:

- a) Sottoporre la produzione, presso i propri stabilimenti, ad un controllo continuo documentato condotto sulla base della norma UNI EN 386:2003. Il controllo della produzione deve essere effettuato a cura del Direttore Tecnico di stabilimento, che deve provvedere alla trascrizione dei risultati delle prove su appositi registri di produzione. Detti registri devono essere disponibili al Servizio Tecnico Centrale e, limitatamente alla fornitura di competenza, per il Direttore dei Lavori e il collaudatore della costruzione.
- b) Nella marchiatura dell'elemento, oltre a quanto già specificato nel § 11.7.10.1, deve essere riportato anche l'anno di produzione.

Le dimensioni delle singole lamelle dovranno rispettare i limiti per lo spessore e l'area della sezione trasversale indicati nella norma UNI EN 386:2003.

I giunti a dita "a tutta sezione" devono essere conformi a quanto previsto nella norma UNI EN 387:2003.

I giunti a dita "a tutta sezione" non possono essere usati per elementi strutturali da porre in opera nella classe di servizio 3, quando la direzione della fibratura cambi in corrispondenza del giunto.

11.7.5 PANNELLI A BASE DI LEGNO

I pannelli a base di legno per uso strutturale, per i quali si applica il caso **A** di cui al §11.1, debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986.

Per la valutazione dei valori caratteristici di resistenza e rigidezza da utilizzare nella progettazione di strutture che incorporano pannelli a base di legno, può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 12369-1:2002 e UNI EN 12369-2:2005.

11.7.6 ALTRI PRODOTTI DERIVATI DAL LEGNO PER USO STRUTTURALE

Gli altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale per i quali non è vigente una norma armonizzata di cui al punto A del § 11.1 o non è applicabile quanto specificato al punto C del medesimo § 11.1 devono essere qualificati così come specificato al § 11.7.10.

11.7.7 ADESIVI

Gli adesivi per usi strutturali devono produrre unioni aventi resistenza e durabilità tali che l'integrità dell'incollaggio sia conservata, nella classe di servizio assegnata, durante tutta la vita prevista della struttura.

11.7.7.1 Adesivi per elementi incollati in stabilimento

Gli adesivi fenolici ed amminoplastici devono soddisfare le specifiche della norma UNI EN 301:2006. In attesa di una specifica normativa, gli adesivi di natura chimica diversa devono soddisfare le specifiche della medesima norma e, in aggiunta, dimostrare un comportamento allo scorrimento viscoso non peggiore di quello di un adesivo fenolico od amminoplastico così come specificato nella norma UNI EN 301:2006, tramite idonee prove comparative.

11.7.7.2 Adesivi per giunti realizzati in cantiere

In attesa di una specifica normativa europea, gli adesivi utilizzati in cantiere (per i quali non sono rispettate le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 301:2006) devono essere sottoposti a prove in conformità ad idoneo protocollo di prova, per dimostrare che la resistenza a taglio del giunto non sia minore di quella del legno, nelle medesime condizioni previste nel protocollo di prova.

11.7.10 PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONE

Le caratteristiche dei materiali, indicate nel progetto secondo le prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi o secondo eventuali altre prescrizioni in funzione della specifica opera, devono essere garantite dai fornitori e/o produttori, per ciascuna fornitura, secondo le disposizioni che seguono.

11.7.10.1 Disposizioni generali

Qualora non sia applicabile la procedura di marcatura CE (di cui ai punti A e C del §11.1), per tutti i prodotti a base di legno per impieghi strutturali valgono integralmente, per quanto applicabili, le seguenti disposizioni che sono da intendersi integrative di quanto specificato al punto B del § 11.1.

Per l'obbligatoria qualificazione della produzione, i fabbricanti di prodotti in legno strutturale devono produrre al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per ciascun stabilimento, la documentazione seguente:

- - l'individuazione dello stabilimento cui l'istanza si riferisce;
- - il tipo di elementi strutturali che l'azienda è in grado di produrre;
- - l'organizzazione del sistema di rintracciabilità relativo alla produzione di legno strutturale;
- - l'organizzazione del controllo interno di produzione, con l'individuazione di un "Direttore Tecnico della produzione" qualificato alla classificazione del legno strutturale ed all'incollaggio degli elementi ove pertinente;
- - il marchio afferente al produttore specifico per la classe di prodotti "elementi di legno per uso strutturale".

Il Direttore Tecnico della produzione, di comprovata esperienza e dotato di abilitazione professionale tramite apposito corso di formazione, assumerà le responsabilità relative alla rispondenza tra quanto prodotto e la documentazione depositata.

I produttori sono tenuti ad inviare al Servizio Tecnico Centrale, ogni anno, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità della organizzazione del controllo interno di qualità o le eventuali modifiche;
- b) i risultati dei controlli interni eseguiti nell'ultimo anno, per ciascun tipo di prodotto, da cui risulti anche il quantitativo di produzione.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluoghi, può comportare la decadenza della qualificazione.

Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del produttore e essere accompagnate da una documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto.

11.7.10.1.1 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati

Tenuto conto di quanto riportato al § precedente, ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, conforme alla relativa norma armonizzata.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.

Per stabilimento si intende una unità produttiva a se stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in lotti, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione alla destinazione d'uso.

Comunque, per quanto possibile, anche in relazione alla destinazione d'uso del prodotto, il produttore è tenuto a marciare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell'apertura dell'eventuale ultima e più piccola confezione il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di legname nonché al lotto di classificazione e alla data di classificazione.

Tenendo presente che l'elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua inalterabilità nel tempo, e dalla impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marchiatura denunciate nella documentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale e deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate.

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l'unità marchiata (pezzo singolo o lotto) viene scorporata, per cui una parte, o il tutto, perde l'originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale

I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni e devono mantenere evidenti le marchiature o etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto.

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio potranno essere emesse dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

11.7.10.1.2 Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

L'attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo, finché permane la validità della qualificazione e vengono rispettate le prescrizioni periodiche di cui al § 11.7.10.1.

Sulla copia dell'attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio..

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

11.7.10.2 Prodotti provenienti dall'estero

Gli adempimenti di cui al § 11.7.10 si applicano anche ai prodotti finiti provenienti dall'estero e non dotati di marcatura CE.

Nel caso in cui tali prodotti non soggetti o non recanti la marcatura CE, siano comunque provvisti di una certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità estere competenti, il produttore potrà, in alternativa a quanto previsto al § 11.7.10.1, inoltrare al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine depositando contestualmente la relativa documentazione per i prodotti da fornire con il corrispondente marchio.

Tale equivalenza è sancita con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

11.8 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.

11.8.1 GENERALITÀ

Gli elementi costruttivi prefabbricati devono essere prodotti attraverso un processo industrializzato che si avvale di idonei impianti, nonché di strutture e tecniche opportunamente organizzate.

In particolare, deve essere presente ed operante un sistema permanente di controllo della produzione in stabilimento, che deve assicurare il mantenimento di un adeguato livello di

affidabilità nella produzione del calcestruzzo, nell'impiego dei singoli materiali costituenti e nella conformità del prodotto finito.

Detto sistema di controllo deve comprendere anche la produzione del calcestruzzo secondo quanto prescritto al § 11.2.

A tutti gli elementi prefabbricati dotati di marcatura CE si applica quanto riportato nei punti **A** oppure **C** del § 11.1. In tali casi, inoltre, si considerano assolti i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell'art.9 della Legge 05.11.71 n.1086 ed alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della Legge 02.02.74 n.64.

Resta comunque l'obbligo del deposito del progetto presso il competente ufficio regionale.

Ai fini dell'impiego, tali prodotti devono comunque rispettare, laddove applicabili, i seguenti punti 11.8.2, 11.8.3.4 ed 11.8.5, per quanto non in contrasto con le specifiche tecniche europee armonizzate. Per tutti gli elementi prefabbricati ai quali non sia applicabile quanto specificato al punto **A** oppure al punto **C** del § 11.1, valgono le disposizioni di seguito riportate.

In questo ambito, gli elementi costruttivi di produzione occasionale devono essere comunque realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione, secondo quanto di seguito indicato.

11.8.3.4 MARCHIATURA

Ogni elemento prefabbricato prodotto in serie, deve essere appositamente contrassegnato da marchiatura fissa, indelebile o comunque non rimovibile, in modo da garantire la rintracciabilità del produttore e dello stabilimento di produzione, nonché individuare la serie di origine dell'elemento.

Inoltre, per manufatti di peso superiore ad 8 kN, dovrà essere indicato in modo visibile, per lo meno fino all'eventuale getto di completamento, anche il peso dell'elemento.

11.8.5 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto riportato nel presente paragrafo.

Oltre a quanto previsto nei punti applicabili del § 11.1, ogni fornitura in cantiere di elementi costruttivi prefabbricati, sia di serie che occasionali, dovrà essere accompagnata da apposite **istruzioni** nelle quali vengono indicate **le procedure** relative alle operazioni di **trasporto e montaggio** degli elementi prefabbricati, ai sensi dell'art. 58 del DPR n. 380/2001, da consegnare al Direttore dei Lavori dell'opera in cui detti elementi costruttivi vengono inseriti, che ne curerà la conservazione-

Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola:

a) i disegni d'assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel complesso dell'opera, compreso l'elenco degli elementi forniti con relativi contrassegni;

b) apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali opere di completamento;

c) le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la regolazione dei manufatti;

d) elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti.

Tali elaborati dovranno essere consegnati dal Direttore dei Lavori al Committente, a conclusione dell'opera.

e) per elementi di serie qualificati, **certificato di origine firmato dal produttore**, il quale con ciò assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal Direttore Tecnico responsabile della produzione. Il certificato, che deve garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, deve **riportare il nominativo del progettista e copia dell'attestato di qualificazione** rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;

g) destinazione del prodotto;

h) requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione;

i) prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale;

i) prescrizioni per le operazioni integrative o di **manutenzione**, necessarie per conferire o mantenere nel tempo le prestazioni e i requisiti dichiarati;

k) tolleranze dimensionali nel caso di fornitura di componenti.-

Nella documentazione di cui sopra il progettista deve indicare espressamente:

a) le caratteristiche meccaniche delle sezioni, i valori delle coazioni impresse, i momenti di servizio, gli sforzi di taglio massimo, i valori dei carichi di esercizio e loro distribuzioni, il tipo di materiale protettivo contro la corrosione per gli apparecchi metallici di ancoraggio, dimensioni e caratteristiche dei cuscinetti di appoggio, indicazioni per il loro corretto impiego;

b) se la sezione di un manufatto resistente deve essere completata in opera con getto integrativo, la resistenza richiesta;

c) la possibilità di impiego in ambiente aggressivo e le eventuali variazioni di prestazioni che ne conseguono.

11.10 MURATURA PORTANTE

11.10.1 ELEMENTI PER MURATURA

Gli elementi per muratura portante devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella seguente tabella 11.10.1

Gli elementi di **categoria I** hanno un controllo statistico, eseguito in conformità con le citate norme Armonizzate, che fornisce resistenza caratteristica dichiarata a compressione riferita al frattile 5%.

Gli elementi di **categoria II** non soddisfano questi requisiti.

L'uso di elementi per muratura portante di Categoria I e II è subordinato all'adozione, nella valutazione della resistenza di progetto

Specifica Tecnica Europea di riferimento	Categoria	Sistema di attestazione della conformità
Specifica per elementi per muratura - Elementi per muratura di laterizio, silicato di calcio, in calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri), calcestruzzo aerato autoclavato, pietra agglomerata, pietra naturale UNI EN :771-1, 771-2, 771-3, 771-4,771-5, 771-6	CATEGORIA I	2+
	CATEGORIA II	4

La categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera **M** seguita da un numero che indica la resistenza **f_m** espressa in **N/mm²** secondo la Tabella 11.10.III.

Per l'impiego in muratura portante non è ammesso l'impiego di malte con resistenza **f_m < 2,5 N/mm²**.

Tabella 11.10.III - Classi di malte a prestazione garantita

CLASSE	M 2,5	M 5	M 10	M 15	M 20	M d
Resistenza a compressione N/mm ²	2,5	5	10	15	20	d
d= è una resistenza , dichiarata dal produttore, > 25 N/mm ²						

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nella norma UNI EN 1015-11: 2007.

11.10.2.2 Malte a composizione prescritta.

Le classi di malte a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la tabella seguente

Tabella 11.10.IV – Classi di malte a composizione prescritta

Classe	Tipo di malta	Composizione				
		Cemento	Calce aerea	Calce idraulica	Sabbia	Pozzolana
M 2,5	Idraulica	--	--	1	3	--
M 2,5	Pozzolonica	--	1	--	--	3
M 2,5	Bastarda	1	--	2	9	--
M 5	Bastarda	1	--	1	5	--
M 8	Cementizia	2	--	1	8	--
M 12	Cementizia	1	--	--	3	--

Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le modalità riportate nella norma UNI EN 1015-11:2007, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione non risulti inferiore a quanto previsto in

CAP-12 RIFERIMENTI TECNICI

Per quanto non diversamente specificato nella presente norma, si intendono coerenti con i principi alla base della stessa, le indicazioni riportate nei seguenti documenti:

- **Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali o, in mancanza di esse, nella forma internazionale EN;**
- **Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;**
- **Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI.**

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, a integrazione delle presenti norme e per quanto con esse non in contrasto, possono essere utilizzati i documenti di seguito indicati che costituiscono riferimenti di comprovata validità:

- **Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;**
- **Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;**
- **Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale ss.mm.ii. del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come licenziate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ss. mm. ii.;**
- **Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.).**

Possono essere utilizzati anche **altri codici internazionali**, purché sia dimostrato che garantiscano livelli di sicurezza non inferiori a quelli delle presenti Norme tecniche.

***RINGRAZIO I PARTECIPANTI PER LA CORTESE ATTENZIONE
PRESTATA***

CONTATTI:

DOTT.ING. Nevio Romelli – cell.3346311456

Tel .0303099482 – fax. 0303099406

E-mail : romelli@siciv.it oppure: info@siciv.it

ALLEGATO1: PIANO QUALITA' DI COMMESSA

GENERALITA'

Secondo quanto precisato nelle norme UNI EN ISO 9001 sui sistemi gestione qualità, **il piano della qualità (P.d.Q.) è il documento che definisce come il sistema qualità aziendale si applica operativamente ad una determinata commessa.** Per "commessa" intendiamo una fornitura o un appalto a fronte di un contratto stipulato con un committente, oppure un nuovo prodotto da realizzare per il mercato.

Il P.d.Q. costituisce dunque un importante strumento di pianificazione per l'impostazione, la gestione e il controllo delle attività da svolgere. Esso serve inoltre a facilitare il coordinamento con committente, fornitori, imprese subappaltatrici, partners definendo le linee di comunicazione e gli aspetti di interfaccia.

Il P.d.Q. deve integrarsi con gli altri documenti che normalmente l'azienda produce per la realizzazione della commessa, e può assumere connotazioni diverse a seconda delle esigenze contrattuali da soddisfare.

La predisposizione di un P.d.Q. può risultare utile anche quando il sistema qualità impiegato dal fornitore/appaltatore non rispetta i requisiti indicati dalle norme UNI EN ISO 9001 sopra citate.

S i ricordano le definizioni:

Piano della qualità: è un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità di un determinato prodotto, progetto o contratto.

Sistema gestione qualità: è la struttura organizzativa, le procedure, i processi e le risorse necessari ad attuare la gestione per la qualità in un'azienda

Il P.d.Q. precisa come il sistema gestione qualità aziendale viene reso operativo per soddisfare i requisiti contrattuali e le esigenze interne in tutte le attività che influenzano la qualità della commessa considerata relativamente al prodotto da realizzare.

Il grado di dettaglio del P.d.Q. va commisurato alla complessità della commessa, ai requisiti contrattuali e di legge.

Il P.d.Q. generalmente fa riferimento ad altri documenti (per esempio ai documenti contrattuali, al manuale della qualità e/o a procedure interne) per indicare i requisiti per la qualità, gli elementi organizzativi e le modalità operative da seguire, integrandoli per quanto necessario ai fini della specifica commessa.

In particolare esso può richiamare piani di progettazione, di approvvigionamento, di controllo, collaudo, oppure può trattare direttamente questi argomenti.

Il P.d.Q. può anche fornire informazioni circa controlli e collaudi relativi a subforniture/subappalti di rilevante importanza ai fini del prodotto da realizzare; può essere quindi necessario che anche subfornitori o subappaltatori elaborino propri P.d.Q. o piani di controllo qualità per le parti di loro competenza.

Come minimo il P.d.Q. definisce di regola i seguenti punti attinenti alla commessa:

- scopo del lavoro/commessa (se non ben definito in altri documenti);
- dati di base e requisiti per la qualità/legge/norme da soddisfare;
- organizzazione e/o funzioni cui è affidata la realizzazione della commessa (inclusi gli aspetti di coordinamento con committente, partners e altre organizzazioni esterne);
- modalità operative (procedure/istruzioni) da seguire per la esecuzione della commessa, indicando eventuali precisazioni, variazioni o aggiunte rispetto a quelle normalmente applicate;
- informazioni sugli adempimenti di commessa di particolare rilievo (quali ad es. riesami interdisciplinari della progettazione, controlli in accettazione - collaudi, autorizzazioni o approvazioni esterne, verifiche ispettive dedicate alla commessa, documenti di registrazione particolari).

Ove opportuno e/o richiesto, il P.d.Q. può includere o richiamare elenchi di documenti da produrre e/o di materiali da approvvigionare, e piani di dettaglio per uno o più settori (quali progettazione, approvvigionamento, costruzione, installazione, controlli e collaudi, ecc.).

Nei piani di dettaglio vengono indicate in sequenza le attività da svolgere per il settore in questione fornendo per ciascuna di esse le opportune informazioni, come ad es.:

- requisiti esterni da soddisfare (richiamando norme cogenti o prescrizioni contrattuali);
- istruzioni operative (richiamando eventuali documenti interni);
- documenti da produrre (rapporti, specifiche, verbali, attestati, certificati, esiti prove, richiamando l'eventuale modulistica da usare);

- responsabilità interne ed eventuali coinvolgimenti esterni (funzioni competenti, approvazioni, e/o presenza del committente, ecc.)

In P.d.Q. raccoglie sinteticamente le informazioni occorrenti ad assicurare l'ordinato e corretto svolgimento delle varie attività, al fine di mantenere sotto controllo il processo di esecuzione della commessa con il concorso di tutte le parti interessate (interne ed esterne).

È opportuno che il P.d.Q. venga verificato da tutte le funzioni interessate e approvato a livello adeguato nell'ambito dell'organizzazione di commessa; ciò vale anche per tutti gli eventuali aggiornamenti.

Può essere necessaria anche l'approvazione da parte del committente quando richiesto contrattualmente

ELEMENTI DI UN PIANO DI QUALITÀ'

La norma **UNI ISO 10005:2007** Sistemi di gestione per la qualità - **Linee guida per i piani della Qualità** identifica lo standard di riferimento per la redazione del Piano della Qualità (PdQ), che definisce gli aspetti di controllo e gestione associati ad una specifica commessa.

Gli elementi principali del Piano della Qualità riguardano:

- responsabilità del contratto
- controllo del processo (progettazione, realizzazione, assistenza)
- controllo delle risorse e dei sub-fornitori coinvolti
- gestione delle eventuali irregolarità contrattuali e loro soluzione .

Esso assume particolare importanza in quanto l'esecuzione di un contratto relativo ad una commessa implica non solo la corretta esecuzione di una sequenza, fissa o variabile, di lavorazioni ma un complesso insieme di attività manageriali, gestionali ed operative che si svolgono all'interno ed all'esterno dell'azienda.

Il Piano di Qualità, spesso richiesto come allegato nell'ambito di Bandi Gara pubblici, può comprendere i seguenti aspetti:

- Responsabilità delle funzioni coinvolte
- Riesame del contratto e analisi degli ordini
- Controllo della progettazione ,se presente
- Controllo dei documenti e dei dati relativi alla commessa
- Approvvigionamento e controllo /accettazione dei prodotti utilizzato per la realizzazione del contratto
- Identificazione e rintracciabilità dei materiali critici che hanno concorso a realizzare il prodotto
- Controllo del processo di realizzazione
- Organigramma di cantiere
- Gestione del cronoprogramma
- Prove e test sui materiali e sul prodotto in fase di realizzazione
- Controllo e taratura della strumentazione utilizzata
- Controllo e gestione del prodotto non conforme e azioni correttive e preventive
- Modalità di Gestione, immagazzinamento,
- Gestione delle proprietà del cliente
- Controllo delle registrazioni
- Audit di qualità
- Addestramento del personale
- Assistenza post-vendita ,se prevista
- Gestione dei dati ed eventuali tecniche statistiche.

Essi indicano come il Fornitore/azienda li pianifica, li attua, li controlla e li mantiene per tutta la durata del Contratto.

Il Piano di Qualità "**standardizza**" il modo di affrontare la pianificazione garantendo la sistematicità del metodo e dei controlli. Il PdQ precisa dunque come il sistema viene reso operativo per soddisfare i requisiti contrattuali e le esigenze interne delle attività che influenzano la qualità della singola commessa.

Il PdQ è il documento che raccoglie ed elabora tutte le informazioni occorrenti, mutate dall'esame del contratto, dagli allegati tecnici e dalle analisi di gara per assicurare il corretto svolgimento della commessa entrando nei dettagli operativi ed organizzativi.

All'interno del Piano della Qualità vengono precisate le prove e i controlli da effettuare sul prodotto in costruzione , sulle opere finite e i dati di registrazione da conservare.

Vengono inoltre individuate le forniture "critiche" (sia relative a prodotti che ad opere compiute) , le modalità ed i criteri di accettazione dei prodotti in cantiere.

Il Cliente o Committente in possesso del Piano della Qualità dispone di un documento che dimostra che il contratto, in tutte le sue parti, viene mantenuto sotto controllo attraverso un sistema dedicato da parte dell'organizzazione.

E' possibile effettuare da parte del Cliente "ispezioni tecniche" a cura da ORGANISMI di Ispezione accreditati su parti critiche del prodotto in corso di realizzazione (es. struttura, impermeabilizzazione, ecc.), per verificare la reale applicazione di quanto previsto da PdQ e da Leggi /norme/regolamenti /prescrizioni cogenti..

ESEMPIO VERBALE SOPRALLUOGO IN CANTIERE DIREZIONE LAVORI N°... DEL.....

*(NOTA: l'originale del presente Verbale è stato redatto in cantiere ed è parte integrante del Giornale Lavori,
Esso è firmato e sottoscritto da Rappresentante impresa e Direttore lavori)*

Cantiere di

Lavori di costruzione.....

Committente.....

Impresa Esecutrice..... SUBAPPALTATORE (eventuale)

Responsabile di cantiere.....cell.....e-mail.....

Direttore Lavori.....cell.....e-mail.....

Data inizio lavori..... data fine lavori prevista..... Giorno.....

N°	Riferimenti	DESCRIZIONE	Responsabilità	NOTE e TEMPI previsti
1	Muro contro terra strada	Consegnato tavola muro contro terra : ZONA 3 TAV A 6 rev.2 del 25. 03.2010 architettonico TAV 1 B rev.3 del 22.03.2010 Strutturale in data 27.03.2010 In esecuzione cassetatura e armatura muro controterra	Studio Progettazione XXXX	Previsto termine armatura 06.04.2010 Previsto getto 08.04.2010
2	Solaio in latero cemento piano 3	In esecuzione posa solaio Con rinforzi 2 Φ 12 inferiore , come previsto da fornitore YYY Relazione n.....	IMPRESA zzz	Previsto termine posa il... Previsto getto soletta il...
3	Personale in cantiere	Presenti K ferraioli, w operai addetti cassetatura e armatura muro contro terra Y operai addetti alla posa solaio	Impresa.....	nn

Per l'IMPRESA
.....

Per il SUBAPPALTATORE
.....

Per la DIREZIONE LAVORI
.....

DATI PRESENTI IN REGISTRO /GIORNALE DI CANTIERE

N.foglio.....

Condizioni atmosferiche e temperatura.....

Operatori presenti e qualifiche.....

Mezzi utilizzati.....

Lavori eseguiti-----

Tavole utilizzate per le lavorazioniSchemi grafici.....

Eventuali prelievi : verbale n.....

NOTE e osservazioni

DATA.....

X Impresa (responsabile cantiere)

x Subappaltatore

X Direzione Lavori

.....

.....

.....

ESEMPI CONTROLLI ACCETTAZIONE IN CANTIERE :ACCIAIO ARMATURE

- **ACCIAIO IN ACCETTAZIONE** (par-11-3-2-10-4 DM 14.01.2008)
- **PREPARAZIONE DELLE ARMATURE** (sagomate in cantiere par-11-3-2-4 DM 14.01.2008)
- **ACCIAIO PRESAGOMATO** (par-11-3-2-10-4 DM 14.01.2008)

I controlli in cantiere devono garantire che l'acciaio da utilizzare sia **conforme** e nel caso sia sagomato in cantiere esso non sia **ROVINATO**.

CONFRONTO FRA LE PRESCRIZIONI PRECEDENTI E QUELLE ATTUALI

QUESITI	D.M.14.01.2008	D.M. 09.01.1996
OGNI QUANTO FARE I CONTROLLI	ad ogni consegna di max 30t	Ogni partita
QUANDO FARE I CONTROLLI	entro max 30gg dalla consegna e comunque prima del getto	Nessuna scadenza
MARCHIATURA BARRA	in assenza del marchio rifiuto del materiale	In assenza, annotazione sul certificato di prova
COSA CONTROLLARE		
• <i>NUMERO SPEZZONI</i>	-n.3 di uno stesso diametro	- n.3 di uno stesso diametro
• <i>PROVENIENZA</i>	-per ogni stabilimento di provenienza	-una serie per ogni gruppo di diametri e per ogni stabilimento di provenienza.
• <i>GRUPPI DI DIAMETRI</i>	-NON previsti	- $\Phi 5 \leq \text{gruppo} 1 \leq \Phi 10$ $\Phi 12 \leq \text{gruppo} 2 \leq \Phi 18$ Gruppo 3 $\geq \Phi 20$
• <i>DIAMETRO BARRE</i>	-a rotazione dopo ogni consegna	-Non previste rotazioni

NOTA1: Si ricorda (par. 11.3.2.10.4) che se la fornitura di elementi sagomati o assemblati provenga da un Centro di trasformazione, il D.L. deve accertarsi preliminarmente che tale Centro di Trasformazione sia in possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Inoltre se il materiale non ha il marchio Identificativo oppure se non rientra fra quelli depositati presso STC (servizio Tecnico Centrale), esso non può essere certificato dal laboratorio e perciò il materiale non è utilizzabile.

NOTA 2: DM 14.01.2008 “ i controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30gg dalla data di consegna del materiale e nell’ambito di ciascun lotto di spedizione,.....in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il diametro e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento,.....I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione,..., **da eseguirsi comunque prima della messa in opera del prodotto**, riferiti ad uno stesso diametro...”

C.M. 02.02.2009 par. 11.3.2.10.4“ i controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori. E’ opportuno che gli stessi siano effettuati **prima della messa in opera** del lotto di spedizione e comunque entro 30 gg dalla data di consegna del materiale.....Il campionamento viene generalmente effettuato **su 3 diversi diametri opportunamente differenziati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, in numero di 3 spezzoni, marchiati, per ciascuno dei diametri selezionati**, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento....”

ESEMPIO : CARTELLINO IDENTIFICAZIONE ARMATURE PRESAGOMAQTE

Riferimenti Presagomatore (ragione sociale, via, cap comune, prov., rif. Telef)

Marchio/ logo depositato al STC.....

Cantiere di..... **N. ordine del**....

Riferimenti armatura n.....**Φ ferri**.....**lunghezza**..... **Peso KG**.....

Tipo Acciaio (B450C o B450A).....

Identificazione armatura **TAV**.....**rev**....

(es trave n.- pil. N....., armatura scal fra 2 e terzo impalcato, ecc.)

Eventuale schema grafico delle piegature....

Numero e tipo di staffe..... **Addensamento**.....

Codice identificativo del lotto di lavorazione presagomatore

Codice identificativo lotto/i di produzione acciaieria/e.....

**ESEMPIO : PRELIEVO E CONSEGNA CAMPIONI PER PROVE DI LABORATORIO ACCIAIO
ARMATURE**

CANTIERE DI(VIA- COMUNE, PROV).....
LAVORI DI COSTRUZIONE.....
IMPRESA ESECUTRICE:
DIRETTORE LAVORI:, TEL,..... CELL....., EMAIL

VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI DI BARRE DI ARMATURA n° _____
(art. 11.2.2.10.3 D.M. 14 01 2008 .)

Ordine n.....del.....

Fornitore acciaio armatura..... (rag. Sociale,via comune, prov, P.I)

Presagomatore:.....(rag. Sociale,via comune, prov, P.I)DDT..... Data di Consegna.....

PRODUTTORE ACCIAIO Cert. N..... del.....

PRELIEVI ESEGUITI:

Numero di barre prelevate: tipo di identificazione:

Numero di gruppi di barre: luogo di deposito dei campioni:

Prelievo 1: identificazione Diametro n. barre..... Lungh. 1 m

Prelievo 2: identificazione Diametro n. barre..... Lungh. 1 m

Prelievo 3: identificazione Diametro n. barre..... Lungh. 1 m

Prelievo 4: identificazione Diametro n. barre..... Lungh. 1 m

Prelievo 5: identificazione Diametro n. barre..... Lungh. 1 m

Prelievo 6: identificazione Diametro n. barre..... Lungh. 1 m

Ubicazione armature da cui è stato eseguito il Prelievo 1. (Trave n....., Pil n.....vano asc...)

Ubicazione armature da cui è stato eseguito il Prelievo 2 (Trave n.

Ubicazione armature da cui è stato eseguito il Prelievo3 (ecc....)

Materiale da consegnare a cura della DL al Laboratorio :.....(rag. Sociale,via comune, prov, P.I)

.....

Il certificato /i e la relativa fattura devono essere inviati a.....

Il presente verbale, è stato redatto in data....., presso il cantiere di.....

Sottoscritto da

X Direzione Lavori

x Impresa costruttrice

.....

.....

LA SAGOMATURA E/O ASSEMBLAGGIO DELLE ARMATURE IN CANTIERE

Anche in questo caso la DL ha la responsabilità del controllo:

DM 14/01/2008 par 4.1.7: *“Il progetto deve riportare le **Specifiche di esecuzione** in funzione della particolarità dell'opera, del clima e della tecnologia costruttiva”*

Analogamente il DL deve vigilare la corretta esecuzione delle armature in funzione della particolarità dell'opera , del clima e della particolarità costruttiva.-

Trasportando, in gli obblighi a carico del DT di imprese di presagomatura (par.11.3.1.7) al DL leggiamo *“Nell'ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura. In particolare il **Direttore LAVORI** deve verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto. Per i processi sia di piegatura sia di saldatura, si potrà fare utile riferimento alla normativa europea applicabile”*.

Tali indicazioni sono soddisfatte dalla Norma **UNI EN 13670:2008** “ costruzioni in calcestruzzo”, spesso citata nel DM 14.01.2008 per il Calcestruzzo, ma il titolo è fuorviante sarebbe meglio “ Costruzioni in cemento armato”, infatti al **Cap.6 e ad ALL:D** , spiega le regole della preparazione delle armature, infatti al primo capoverso recita” ***i seguenti paragrafi si applicano per le armature lavorate sia in sito sia in stabilimento”***.

CONFRONTO

DM 14.01.2008 PARTICOLARITA' DELL'OPERA

UNI EN 13670:” *per la piegatura delle barre il diametro del mandrino usato deve essere conforme alle specifiche di esecuzione. Se nulla è specificato :*

-il mandrino non deve essere inferiore di 4 volte il diametro della barra , quando essa è $\leq 16\text{mm}$;

-il mandrino non deve essere inferiore di 7 volte il diametro della barra , quando essa è $> 16\text{mm}$.

In caso di ripiegamento, il mandrino dovrebbe essere almeno DUE VOLTE il valore sopra citato, a meno che le proprietà di ripiegamento dell'armatura siano documentate.”

DM 14.01.2008 PARTICOLARITA' DEL CLIMA

UNI EN 13670 :”*La piegatura dell'acciaio a temperature inferiori a 5°C , è consentita solo se previsto dalle specifiche procedure di esecuzione ed a condizione che le procedure adottate diano precauzioni addizionali.”*

DM 14.01.2008 PARTICOLARITA' DELLA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA

UNI EN 13670: *“La piegatura deve essere fatta in un'unica operazione; quando si utilizzano macchine piegatrici automatiche essa può essere continua o incrementale”.*

“ Armature da rotolo NON potranno essere utilizzate in mancanza di appropriati macchinari e le Procedure per il Raddrizzamento dovranno essere conformi alle istruzioni del costruttore del macchinario utilizzato.

Lo sbobinamento e la raddrizzatura in barra deve soddisfare i requisiti per le armature dati nelle relative norme dopo il raddrizzamento e le verifiche come specificato in UNI EN 10080”.

“Le operazioni di saldatura non devono alterare le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto”.

“In caso di saldature vi siano le abilitazioni dei macchinari e del personale in conformità alle norme di riferimento UNI EN 13670-2”

ESEMPIO :DICHIARAZIONE ARMATURE ACCIAIO SAGOMATE IN CANTIERE

Il sottoscritto....., (riferimenti Personali e di iscrizione a ordini professionali), in qualità di
 Direttore dei Lavori presso il CANTIERE di.....(riferimenti cantiere)
 Per la costruzione di (tipologia dell'opera in esecuzione).....

DICHIARA

Che il materiale di seguito elencato è stato utilizzato per la seguente destinazione:

Parte dell'opera : **FONDAZIONI**

Il materiale è stato sagomato e assemblato in cantiere dalla impresa

Sotto la direzione del SIG..... capo cantiere /assistente di cantiere /ecc.

Il materiale è identificato come : **acciaio in barre per cemento armato , tipo B450C**, e destinato agli
 elementi strutturali sotto riportati

RIEPILOGO MATERIALE PER ELEMENTO			
ELEMENTO	PESO (Kg)	N-° Pezzi	Φ UTILIZZATI
elevazione	440	60	14
fondazione	192	80	14-16
Fondazione+elevazione	120	120	12-14
TOTALE	752	260	Φ 12/14/16

Le acciaierie fornitrici sono :

RIEPILOGO MATERIALE PER DIAMETRO E ACCIAIERIA				
Diametro Φ	PESO (Kg)	ACCIAIERIA 1	ACCIAIERIA 2	ACCIAIERIA 3
12	120	Alfa acciai		
14	332	Feralpi	Stefana	
16	300	Feralpi	ORI MARTIN	

Il materiale è arrivato in cantiere nelle date, DDT....., sono stati prelevati campioni in data(vedi verbale prelievo n... del), inviati al laboratorio

Il numero di ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE per ciascuna Acciaieria è

ALFA ACCIAI N° del
 FERALPI N° del..... ecc.

LABORATORIO in cui sono state eseguite le prove :.....

Gli esiti delle prove , pervenuti con Certificato/i di prova N° del....., sono stati :

POSITIVO ☐ NEGATIVO ☐

La Direzione Lavori certifica che :

- La sagomatura e assemblaggio è stata eseguita con Mandrini **Φ48 e Φ56**,
- I mandrini utilizzati per le pieghe sono conformi alle specifiche di esecuzione riportate nel progetto esecutivo e comunque conformi alle prescrizioni contenute nella norma UNI EN13670.
- la temperatura dell'aria durante le lavorazioni di sagomatura e assemblaggio è stata > di 5°C;
- Le piegature sono state eseguite in unica operazione;
- Non è stato utilizzato acciaio in rotoli.

Si allegano :

- Attestati qualificazione acciaierie produttrici
- Prove accettazione acciaio di cui al par. 11.3.2.10.4 DM 14.01.2008
- Prove sulle saldature e abilitazione del personale in conformità alle norme di riferimento UNI EN 13670-2"

Data

Firma del Direttore dei Lavori

ESEMPIO :REGISTRO IDENTIFICAZIONE ARMATURE ACCIAIO SAGOMATE E ASSEMBLATE IN CANTIERE

CANTIERE DI(VIA- COMUNE, PROV)..... COMMESSA N..... FOGLIO N.

TIPO DI COSTRUZIONE.....

IMPRESA ESECUTRICE: RESPONSABILE DI CANTIERE----- TEL.....CELL.....EMAIL.....

DIRETTORE LAVORI:....., TEL,....., CELL....., EMAIL

n. ordine	Fornitore acciaio	Attestato qualif. N.	Ddt	Data	Tipo ACCIAIO		Prelievo campioni		Verbale Prelievo.n del	Laboratorio Prove -Riferimenti	N. Certificato laboratorio	ESITO		NOTE
					B450A	B450C	SI	NO				OK	NOK	

Subappaltatore eventuale	Data lavorazione	Data messa in opera	Descrizione armatura	Tavola armatura			Prescrizioni DL	NOTE
				Tav.N	Rev.	Del		

Per l'Impresa Esecutrice

Per Subappaltatore (eventuale)

Per Direzione Lavori

.....

.....

.....

ESEMPIO:REGISTRO IDENTIFICAZIONE ARMATURE ACCIAIO PRESAGOMATE

CANTIERE DI(VIA- COMUNE, PROV)..... COMMESSA N..... FOGLIO N.

LAVORI DI COSTRUZIONE.....

IMPRESA ESECUTRICE: RESPONSABILE DI CANTIERE-----

DIRETTORE LAVORI:, TEL,..... CELL....., EMAIL

n. ordine	Fornitore Acciaio presagomato	Attestato qualificaz. N. Acciaieria	Attestazione Dichiaraz. attività del presagomatore a STC	Attestaz. del presagomatore Prove interne e identif.lotto lavorazione	Ddt n-°	Data	Tipo ACCIAIO		Prelievo campioni		Verbale Prelievo n. del	Laboratorio prove	n.Certificato laboratorio	ESITO	
							B450A	B450C	SI	NO				OK	NOK

Data messa in opera	Descrizione armatura	TAVOLA			Prescrizioni DL	NOTE
		Tav.n.	Rev.	Data		

Per l'Impresa Esecutrice

Per Subappaltatore (eventuale)

Per Direzione Lavori

.....

.....

.....

**ESEMPIO: VERBALE DI PRELIEVO PROVINI DI CALCESTRUZZO
FRESCO n° _____ (art. 11.1.5.3 D.M. 14 01 2008 .)**

Cantiere di(via- comune, prov).....

Lavori di costruzione.....

Impresa esecutrice:

Direttore Lavori:, TEL,..... CELL....., EMAIL

ORDINE N..... DEL.....

Dati Fornitore cls..... Impianto di.....FPC n.....

DDT n..... del..... Autobetoniera n.....Targa.....

Ora partenza da impianto ora arrivo in cantiere.....

ora inizio getto..... Ora fine getto..... Motopompa ☐SI ☐NO

Caratteristiche CLS : quantità mc...resistenza a compressione C..... classe consistenza S.....

Classe esposizione X..... D max Aggregati..... Rapporto A/C.....

Identificazione Tipo opera nella quale il CLS è UTILIZZATO:.....
(pil.n/trave n- Impalcato piano..., vano scala..., ecc)

Temperatura ambiente al momento del prelievo.....C°

Aggiunta acqua in cantiere ☐ SI , se SI quantità lt/mc..... ☐NO.....

PRELIEVI : ☐UNICO a 1/2 carico 2 prelievi dopo 1/5 e 4/5 ☐

PROVA SLUMP : ☐ NO.... ☐ SI , se SI ,, Slump iniziale mm..... slump finale mm.....

ESITO prova: ☐ OK ☐NOK

CUBETTI : n. cubetti ora del confezionamento

TIPO CUBETTIERE : polistirolo☐ plastica ☐ acciaio☐ altro☐.....(specificare)

Confezionati cubetti N.°, , secondo la norma UNI 12390 ,

Tipo di compattamento : tavola vibrante☐ vibratore ad ago ☐ altro☐(specificare)

cubetto 1: identificazione..... Posizione.....note.....

cubetto 2: identificazione..... Posizione.....note.....

cubetto 3: identificazione..... Posizione.....note.....

Modalità di conservazione dopo scassetamento:.....

Riferimenti di chi ha confezionato i cubetti:.....firma.....

Il presente verbale , previa lettura e conferma, viene liberamente sottoscritto dalle parti

DATA.....X DIRETTORE DEI LAVORI

X IMPRESA COSTRUTTRICE

ESEMPIO : CARTELLINO IDENTIFICAZIONE PROVINO CLS

Cantiere di

Lavori di costruzione.....

Impresa Esecutrice.....

Subappaltatore (eventuale).....

Direttore Lavori.....

NUMERO del Provino.....temperatura al momento del prelievo.....C°

Ubicazione del prelievo.....

DDT n.....del..... Ora del prelievo.....

DATA

Firma di chi ha preparato i provini.....

Per l'IMPRESA

Per la DIREZIONE LAVORI

NOTA :il cartellino deve essere inserito su una faccia del provino , deve essere scritto con inchiostro indelebile, e non deve essere asportabile.

.....

.....

ESEMPIO REGISTRO GETTI IN CLS

Cantiere di

Foglio n.....

Lavori di costruzione.....

Impresa Esecutrice.....

Subappaltatore (*eventuale*).....

Direttore Lavori.....

Responsabile di Cantiere.....

N°	Data getto	Descrizione tipo d'opera	Tavola			Fornitore cls	FPC	DDT	data	Targa/ N autobet .	Ora partenza	Ora arrivo	Ora inizio getto	Ora fine getto	TEMP. Ambiente C°	Motopompa		Prova slump		ESITO	
			n.	rev	data											SI	NO	SI	NO	OK	NOK

CARATTERISTICHE CLS						Prelievo provini			LABORATORIO					NOTE
Quantità CLS mc	Resistenza C	Consistenza S	Esposizione X	D max aggregati	Rapporto A/C	SI	Ident. Provino n.	NO	Riferimenti laboratorio	Data consegna	N. Rapporto	ESITO OK	ESITO NOK	

Per l'Impresa Esecutrice

Per Subappaltatore (*eventuale*)

Per Direzione Lavori

.....

.....

.....

ALLEGATO 2:Piano Qualità Direzione Lavori (PQDL)**GENERALITA'***N° Commessa**Committente**Oggetto**Cantiere**Contratto*Contratto d'appalto stipulato in data
registrato a*Ditta Appaltatrice**Bando di gara del**Data dell'incarico**Consegna dei lavori*

(Verbale di consegna parziale dei lavori)

(Verbale di ultima consegna parziale dei lavori)

*Inizio dei lavori**Termine previsto*☐ Copia soggetta ad aggiornamento n° ____ Assegnata a: _____

2				
1				
0		Prima emissione		
Rev.:	Data Rev.:	Causale	Redazione: RdQ	Verifica/ Approvaz.:DIR

INTERLOCUTORI DEL COMMITTENTE:

Ruolo	Nome	Recapito	Tel.	Cell.	e-mail
Responsabile del Procedimento					
Assistente RdP					

ORGANIGRAMMA :UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI:

Funzione	Nominativo	Recapito	Tel.	Fax.	e-mail
Direttore dei Lavori					
Vice Direttore dei Lavori					
Direttore Operativo1					
Direttore Operativo2					
Ispettore di cantiere 1-2-3-					

IMPRESA APPALTATRICE:

Ruolo	Nome	Recapito	Tel.	Fax.	e-mail
Responsabile di Progetto					
Direttore di cantiere					
Responsabile servizio prevenzione e protezione					
Addetto alla sicurezza in cantiere					

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs. 12-4-2006 n.163
- D.P.R. 21-12-1999 n. 554
- D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e s.m.i. D.Lgs. 03-08-09 n.106
- N-T.C. 14.01.2008
- Altre Norme/ regolamenti /prescrizioni/ applicabili alla commessa...
-

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Piano Operativo di Sicurezza (POS)
- Programma esecutivo dei lavori (CRONOPROGRAMMA)
- Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
- Elaborati del progetto, comprese le relazioni

RESPONSABILITÀ E LIMITI D'AZIONE:

DIRETTORE DEI LAVORI (DL)

- a) **accertare che**, all'atto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell'Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici, comprensivi dei particolari critici, e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
- b) **vigilare perché** i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l'Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
- c) **effettuare controlli**, quando previsto dal piano dei controlli, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell'accettazione degli stessi;
- d) **trasmettere tempestivamente**, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- e) **sollecitare l'accordo** fra il Committente e l'Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;
- f) **coordinare l'avanzamento delle opere**, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
- g) **fare osservare**, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni (in conglomerato cementizio armato ed in acciaio, legno, ecc);
- h) **svolgere l'alto controllo** della contabilizzazione delle opere, provvedendo all'emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;
- i) **redigere in contraddittorio** con l'Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
- j) **redigere la relazione finale** sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
- k) **assistere ai collaudi**;
- l) **controllare e verificare** con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d'opera, del programma di manutenzione, del manuale d'uso e del manuale di manutenzione.
- m) **sovrintendere** alla corretta tenuta dei libri e registrazioni di cantiere.

DIRETTORE OPERATIVO (DO)

- a) **verificare** che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) **programmare e coordinare** le attività dell'Ispettore di cantiere;
- c) **verificare e controllare** l'aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei Lavori;
- d) **assistere il** Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
- e) **individuare ed analizzare le cause** che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;

- f) **assistere** ai collaudi;
- g) **esaminare ed approvare** il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
- h) **collaborare** alla tenuta dei libri contabili e delle registrazioni di cantiere.

ISPETTORE DI CANTIERE (IC)

- a) **verificare** che la fornitura dei materiali siano conformi alle prescrizioni;
- b) **verificare** la loro identificazione
- c) **effettuare** i prelievi ed campionamenti dei materiali critici in conformità a norme e prescrizioni
- d) **formalizzare** la loro accettazione;
- e) **verificare**, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi prescritti e siano stati accettati;
- f) **controllare** l'attività dei subappaltatori;
- g) **controllare** la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- h) **garantire** l'assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;
- i) **garantire l'assistenza** ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE – CODIFICHE PER L'IDENTIFICAZIONE E LA RINTRACCIABILITÀ - ARCHIVIAZIONE:

Descrizione	Abbreviazione	Archiviazione
Corrispondenza in entrata		Faldone in Ufficio DL / Cartella su PC.....
Corrispondenza in uscita		
Corrispondenza R.U.P./committente in entrata		
Corrispondenza R.U.P./committente . in uscita		
Depositi		
Ordini di Servizio		
Verbali		
Prove sui materiali in accettazione		
Raccolta subappalti		
Raccolta Piani Operativi di Sicurezza		
Giornale/Registro dei Lavori		Ufficio DL

PIANO DEI CONTROLLI:

a-Documentali

POS.	Descrizione	Resp. del controllo	Frequenza
1a	1-Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica. Relazione sui materiali; 2-Elaborati grafici con definiti i particolari costruttivi; 3-Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera; 4-Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera. 5- eventuali istruzioni operative per getto, disarmo, ecc.	DL	-Prima e durante i lavori
2a	POS	DL e DO	-Prima e durante i lavori
3a	-Qualificazione dei fornitori -Certificati dei materiali -identificazione dei materiali	DL e DO	-Ad inizio lavori; -Al ricevimento
4a	Denuncia dei calcoli delle strutture	DO	Prima dell'esecuzione dei lavori

b-Dimensionali

POS.	Descrizione	Resp. del controllo	Frequenza	Doc. di rif.
1b	Tracciamenti	DL	Prima, dello scavo	Progetto esecutivo
2b	Scavo per fondazioni	DL	Al termine dello scavo	Progetto esecutivo
3b	Fondazioni	DL	-Prima del getto -All'apertura delle casseforme	-Progetto esecutivo -Check List
4b	Pilastrini /travi/setti	DL	-Prima del getto -All'apertura delle casseforme	-Progetto esecutivo -Check List
5b	Solai	DL	-Prima del getto -All'apertura delle casseforme	-Progetto esecutivo -Check List
6b	Scale	DL	-Prima del getto -All'apertura delle casseforme	-Progetto esecutivo -Check List
7b	Vani ascensore	DL	Prima dell'installazione	Progetto esecutivo

c-Conformità dei materiali:

POS.	Descrizione	Resp. del controllo	Frequenza	Doc. di rif.
1d	Idoneità calcestruzzo	DL	-Prima, dell'utilizzo Secondo campionamento -XXX prelievi per getto	-Verbale d'ispezione al ricevimento Prove di slump- -Certificati provini a 28gg
2d	Idoneità ferro le armature	DL	Al ricevimento Yyyy spezzoni per diametro....	-D.D.T. -Certificati allegati
3d	Altri materiali da costruzione per uso strutturale (solai, tetto in legno, strutture in acciaio, ecc)	DL	Al ricevimento	Certificati conformità, qualificazione idoneità all'uso

NOTA: I campioni dei materiali approvati dalla DL vengono archiviati con apposta firma di DL e Impresa in apposito locale presso il cantiere.

d-Collaudi:

POS.	Descrizione tipologia prove /ubicazione sulla costruzione	Resp. del controllo	Frequenza	Doc. di rif.
1e	Prove di--- Solaio. Piano---.....	Collaudatore	Al termine di ogni tronco	-esito prova e dichiarazione di conformità
2e	Prove di carotaggio Trave.../pil....	Collaudatore	Al termine di ogni tronco	- esito prova e Attestazione di conformità
3e	Prove diqualificazione	Collaudatore	Al termine di ogni tronco	- esito prova e Attestazione di conformità

NOTA: Il collaudo viene effettuato da un collaudatore nominato dal committente.

ELENCO ALLEGATI

1. Programma esecutivo dei lavori (trasmesso dall'Impresa il)
 2. Elenco Elaborati
 3. Elenco certificati conformità/idoneità/
 4. Verbali di prelievo +Certificati prove materiali
 5. Registro cantiere con relativi allegati
 6. Certificato di collaudo
 7. Rapporti intermedi di ispezione (eventuali)
 8. Verbale finale ispezione(eventuali)
 9. Altri documenti ritenuti necessari
-

